



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Sviluppo Rurale e OCM ortofrutta

Analisi comparata delle politiche di sostegno dello Sviluppo Rurale e OCM ortofrutta finalizzata alla definizione di elementi conoscitivi per una migliore gestione delle scelte relative alla demarcazione

L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI



Documento realizzato nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale
Task Force Integrazione tra sviluppo rurale e le altre politiche

Responsabile dell'analisi : Camillo Zaccani Bonelli
Redazione a cura di: Vincenzo Falconi

Impaginazione e grafica:
Roberta Ruberto

SOMMARIO

ABSTRACT	5
INTRODUZIONE	6
DUE POLITICHE DI SOSTEGNO A CONFRONTO	8
SETTORI DI INTERVENTO	10
TIPOLOGIE DI BENEFICIARIO	10
IL CONCETTO DI DEMARCAZIONE	12
CRITICITA' DELLE ECCEZIONI DEI PSR	14
LA NUOVA REGOLA DI DEMARCAZIONE	15
LA STRUTTURA DI DEMARCAZIONE PER GLI INVESTIMENTI	16
1° SCENARIO – DEMARCAZIONE PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO	18
2° SCENARIO – BANDI DI MISURA IN CUI LE OP PRESENTANO LE ISTANZE DI FINANZIAMENTO COLLETTIVE	21
3° SCENARIO - BANDI DI MISURA DISTINTI PER I SOCI DELLE OP E PER I NON SOCI	22
INTERVENTI DI DEMARCAZIONE PER LE MISURE A SUPERFICIE	23
DUE POLITICHE AGROAMBIENTALI A CONFRONTO	23
LA REGOLA DI DEMARCAZIONE PER LE MISURE A SUPERFICIE	24
IPOTESI N.1 ADESIONE ESCLUSIVA AI PSR	26
IPOTESI N. 2 CREARE UNA MODALITA' DI GESTIONE DEI PAGAMENTI AGROAMBIENTALI INDIPENDENTE DA PSR ED OCM	27
CONCLUSIONI	29
ALLEGATO 1 - LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DELLE OP CON I PRODUTTORI FUORI REGIONE	32
ALLEGATO 2 - BASI GIURIDICHE	38
ALLEGATO 3 - AMBITI DI INTERVENTO DI PSR E OCM	43
ALLEGATO 4 - CRITERI DI DEMARCAZIONE ADOTTATI NELLE "ECCEZIONI DEI PSR"	47
ALLEGATO 5 - COLTIVAZIONI CHE RIENTRANO NELL'APPLICAZIONE DELL'OCM ORTOFRUTTA	49
ALLEGATO 6 - LIVELLO DEI PAGAMENTI AGROAMBIENTALI DEI PSR RELATIVAMENTE AI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI	53
ALLEGATO 7- LA NUOVA REGOLA DI DEMARCAZIONE	59

ABBREVIAZIONI

SR: Sviluppo rurale

OCM:organizzazione comune del mercato

OP: organizzazione dei produttori

PO: programma operativo

VPC: valore della produzione commercializzata

PSR: piano di sviluppo rurale

AOP: associazione di organizzazione di produttori

FE: fondo di esercizio

PSN: piano strategico nazionale

ABSTRACT

L'obiettivo di questo lavoro è di fornire elementi di conoscenza relativamente alla politica di sviluppo rurale e dell'OCM ortofrutta al fine di giungere alla definizione di regole di demarcazione condivise e uniformemente applicate sia nell'ambito degli investimenti sia riguardo le misure agroambientali.

Il disallineamento procedurale dei due strumenti di sostegno dovuto alla specifica tempistica di attuazione ed alle caratteristiche dei regolamenti ha portato a definire la demarcazione come un mero elenco di tipologie di spesa che può o non può essere finanziato dai predetti strumenti.

La finalità di evitare il doppio finanziamento piuttosto che di definire una reale complementarità tra PSR ed OCM si è tradotta in una limitazione ai Regolamenti dell'OCM ortofrutta restringendo le tipologie di spese ammissibili e le finalità ultime di tale OCM.

Infatti il concetto di "determinate condizione" per l'accesso ai PSR è stato applicato come obbligo di effettuare delle spese con lo sviluppo rurale e, il conseguente divieto di effettuarle con l'OCM, senza consentire alle OP la possibilità di scegliere quale strumento utilizzare.

Il presente lavoro dopo una breve descrizione degli strumenti di sostegno e l'analisi delle criticità delle scelte di demarcazione fornisce alcune ipotesi applicative della demarcazione degli investimenti e della misure agroambientali.

The objective of this work is to provide elements of knowledge related to the rural development policy and the "CMO fruit and vegetables", in order to set up a shared line of demarcation between them to evenly be applied both in respect of the investments and the environmental measures.

The procedural mismatch of the two supporting instruments, due to specific timing of implementation and requirements of the regulations, has led to a definition of the demarcation as a mere list of category of costs eligible for funding through the two instruments.

The purpose of avoiding a double funding rather than defining a real connection between PSR and CMO resulted in a limitation of "CMO fruit and vegetables" regulations by restricting the eligible expenses and so the ultimate objective of the CMO

Indeed, the concept of "certain conditions" for the access to the PSR was enforced as a requirement of expenditure within the rural development; consequently, the resulting prohibition of exploiting the CMO does not allow the OPs (Organizations of Producers) to choose the proper supporting tool.

After a brief description of the supporting tools and an analysis of the critical choices about the demarcation, the present working paper presents some proposal for the enforcement of a demarcation line on investments and environmental measures.

INTRODUZIONE

L'obiettivo di questo lavoro è di fornire elementi di conoscenza relativamente alla politica di sviluppo rurale e dell'OCM ortofrutta al fine di giungere alla definizione di regole di demarcazione condivise e uniformemente applicate sia nell'ambito degli investimenti sia riguardo le misure a superficie relativamente al sostegno erogato per la produzione a lotta integrata e per la produzione biologica.

La definizione di chiare e semplici regole di demarcazione, possibilmente uniformi, tra le amministrazioni regionali responsabili della gestione dei programmi sono aspetti essenziali per garantire l'applicabilità ed il controllo del rispetto dei dettami che i regolamenti Comunitari hanno definito per i settori di loro competenza.

Tale aspetto ha una particolare importanza in quei casi, come vedremo non poco frequenti, in cui una Organizzazione dei Produttori (OP) riconosciuta da una Regione associ anche produttori operanti in Regioni differenti o, per dirla in modo diverso, nei casi in cui siamo in presenza dei produttori "fuori regione".

In questi casi infatti, relativamente all'ortofrutta si applicano le regole della Regione che ha riconosciuto le OP a cui i produttori sono associati mentre, per lo sviluppo rurale, vige un criterio "territoriale" per cui valgono le regole del Piano di sviluppo rurale (PSR) in cui è ubicata l'azienda agricola.

La demarcazione si è spesso concretizzata come un mero elenco di tipologie o categorie di spesa raggruppate per strumento di sostegno ovvero di ciò che può essere finanziato con il PSR e ciò che può essere finanziato con l'OCM.

L'avvio della nuova programmazione dello sviluppo rurale 2007/13, prima della riforma dell'OCM ortofrutta il cui regolamento è stato adottato successivamente nel mese di dicembre 2007¹, ha di fatto portato ad inserire tali regole nei singoli PSR regionali.

Come vedremo in seguito siamo in presenza di due strumenti regolamentari che, pur avendo presupposti e regole gestionali applicative differenti, possono sostenere le medesime tipologie di spesa.

Infatti il sostegno agli investimenti, ovvero acquisti aventi una durata/utilità maggiore di un anno, e le misure di sostegno legate all'unità di superficie soprattutto relative ad una gestione ambientale delle produzioni sono presenti e consentite in entrambi i regolamenti.

Fermo restando la regola generale (art.5 paragrafo 6 Reg. (CE) n.1698/05) che il PSR non può sostenere le misure sovvenzionabili dalle OCM, sono state definite le regole di cui sopra per non escludere totalmente i produttori soci di OP o le OP stesse dalla possibilità di aderire alle misure dello sviluppo rurale.

¹ Reg.(CE) n. 1182/07 del 26-09-2007;

Reg. (CE) n. 1234/07 del 22-10-2007

Reg. (CE) n.1580/07 del 21-12-2007

Spesso nella definizione di tali eccezioni si è cercato più di evitare il rischio di doppio finanziamento che di definire la demarcazione “a priori” come viene intesa dalla Commissione Europea.

Ovvero una determinata tipologia di spesa deve essere finanziabile da un solo strumento comunitario di sostegno.

Ad onor del vero la reale portata di tale approccio e la conoscenza dello stesso è stata nota ai più solo dopo l’approvazione dei PSR e l’emanazione del nuovo regolamento dell’OCM Ortofrutta.

Tale situazione ha comportato una serie di problematiche che analizzeremo di seguito - ed a cui cercheremo di dare alcune ipotesi di soluzione – e che possono essere riassunte in tre grandi filoni.

Il primo è relativo all’ingerenza di un regolamento sull’altro ovvero alle limitazioni che si sono verificate in fase applicativa, determinando una situazione in cui le regole nazionali applicative vanno a delimitare il campo di applicazione di un regolamento comunitario.

Il secondo è relativo al disallineamento procedurale dei due strumenti di sostegno dovuto sia alla specifica tempistica di entrambi sia alle diverse scelte operate dalle Regioni italiane su tale aspetto.

Il terzo, come accennato in precedenza, è relativo al tema dei produttori “fuori regione” che amplifica e complica i primi due problemi evidenziati sopra.

DUE POLITICHE DI SOSTEGNO A CONFRONTO

Dal confronto della regolamentazione in esame si evidenzia che entrambi i settori oggetto dell'analisi prevedono norme relative alla finanziabilità degli investimenti basate su un elenco indicativo di tipologie di spesa ammissibili a finanziamento.

Nel caso dell'OCM ortofrutta siamo in presenza di un elenco "negativo" di tipologie di spesa non finanziabili; di contro, nello sviluppo rurale sono elencate le tipologie di spesa finanziabili strutturate secondo l'impostazione programmatica propria dei PSR in assi e misure.

Sotto il profilo dei potenziali beneficiari l'OCM ortofrutta prevede la finanziabilità dei seguenti soggetti: l'OP medesima ed i propri associati siano essi persone giuridiche o fisiche.

La programmazione delle attività di spesa viene definita dall'OP sulla base di un piano quinquennale rimodulabile annualmente.

La struttura dei Programmi operativi segue l'indirizzo scritto con le disposizioni ministeriali.²

Il programma operativo è finanziato per annualità, le date di presentazione, approvazione e rendicontazione sono definite dai regolamenti comunitari. L'approvazione del programma avviene entro il 15 dicembre dell'anno precedente la realizzazione.

La realizzazione del programma si attua nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre, mentre l'erogazione del contributo avviene al più tardi entro il mese di agosto dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

Le spese possono essere sostenute dai soci persone fisiche, dai soci persone giuridiche e dall'O.P. stessa. L'O.P. è il titolare del contributo e provvede ad erogare ai soci il contributo pubblico per le azioni da loro realizzate.

La normativa concede all'O.P. la possibilità di operare una modifica del PO in corso d'anno, soggetta ad approvazione regionale, in una data definita dall'OP e, di operare varianti progettuali con semplici comunicazioni.

La programmazione dei PO è caratterizzata da scelte di natura imprenditoriale, per cui è soggetta a modifiche annuali e intrannuali finalizzate all'ottenimento della collocazione e migliore valorizzazione commerciale della produzione dei soci.

Pertanto la definizione dei soggetti beneficiari finali delle attività del PO è di esclusiva competenza dell'OP che decide, in autonomia rispetto ai regolamenti ma con l'approvazione dell'assemblea cosa, chi e quando finanziare sulla base delle esigenze dei propri associati.

Sul fronte dello sviluppo rurale, la programmazione segue le regole e le norme previste dal PSN e dallo specifico PSR regionale, sulla base di un scansione delle misure, azioni e attività pluriennale finalizzata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo dei fabbisogni territoriali.

L'attuazione delle misure del Piano di Sviluppo rurale avvengono mediante la procedure del bando a cui partecipano i soggetti titolati ed individuati in ogni specifica misura. La Regione approva le relative graduatorie e concede il finanziamento delle istanze rientranti in posizione utile all'utilizzo dei fondi disponibili.

² Circolare Ministeriale n.3684 del 2-10-2008

Non è possibile definire in modo esatto il tempo intercorrente tra la presentazione della domanda, l'istruttoria e l'atto di concessione. Inoltre non è definita una precisa tempistica per la realizzazione delle opere, nell'atto di concessione vengono indicati i termini ultimi per la presentazione delle rendicontazioni delle spese ammesse al finanziamento che, di norma sono superiori ai due anni.

Le principali misure dei PSR coinvolte nella definizione delle regole di demarcazione sono la misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" la 123 "Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali" - per gli investimenti - e la misura 214 "Pagamenti agroambientali" per gli interventi a superficie.

Le tipologie di spesa ammissibili al sostegno comunitario sono le medesime (All.3) per entrambi i regolamenti.

Tuttavia, sono differenti gli approcci, le modalità di gestione e le motivazioni di fondo della scelta dell'attività da finanziare ed anche il livello di contribuzione finanziaria che, nell'OCM è pari al 50% della spesa mentre, nello sviluppo rurale tale percentuale è differenziata per tipologie di beneficiario o per zona di localizzazione dell'investimento.

In proposito, per l'OCM ortofrutta, si rammenta che l'entità del sostegno è direttamente collegato alla capacità dell'OP di competere sul mercato in termini di realizzazione del fatturato di vendita del prodotto dei soci. Infatti l'OP ha a disposizione un budget annuale da spendere pari al 9,2% del Valore della Produzione Commercializzata (VPC). Pertanto la programmazione delle spese è volta a migliorare il posizionamento e la competitività dell'OP.

Nello sviluppo rurale la scelta di realizzare l'investimento è dell'agricoltore singolo o associato che, nel quadro della strategia del PSR, decide in maniera autonoma se e quando realizzare l'investimento con il supporto del PSR.

Inoltre l'ambito di competenza dei PSR è la Regione diversamente nell'OCM le OP hanno anche natura multiregionale.

Tempistiche a confronto

TEMI	SVILUPPO RURALE	OCM ORTOFRUTTA
Strategia generale	Piano Strategico Nazionale dello Sviluppo Rurale	Strategia Nazionale Ortofrutta
Strumenti di programmazione	Piano di Sviluppo Rurale	Programma Operativo
Soggetto attuatore della regolamentazione CE	Regione/PPAA	Organizzazione dei Produttori Regionale o multiregionale
Attività finanziabili	Elenco positivo	Elenco negativo
Beneficiari	Come definiti nel PSR / Bando	OP, soci persone giuridiche e fisiche;
Tempistica	pluriennale	annuale
Ambito di intervento	regionale	multiregionale
Risorse	Piano finanziario approvato Decisione CE	9,2% del VPC annuo dell'OP
Fonti di finanziamento	FEASR Stato Regioni	FEAGA
Soggetto erogatore aiuti	AGEA; OPR	AGEA; OPR
Obiettivi e finalità	I – Miglioramento competitività II – Gestione delle risorse naturali III – Diversificazione e miglioramento qualità della vita	Commercializzazione, valorizzazione e rispetto dell'ambiente e programmazione della produzioni

SETTORI DI INTERVENTO

Pur partendo da approcci diversi, sia di programmazione sia di scelte degli interventi da effettuare, il sostegno è indirizzato in entrambi i settori sia agli investimenti, sia alle misure a superficie che in entrambi i casi vanno a compensare il maggior costo o il minor guadagno degli imprenditori che intendono effettuare interventi agroambientali.

Nell'OCM tali attività sono essenzialmente riconducibili alla produzione ottenuta con metodiche di lotta integrata ed alla produzione biologica.

Inoltre con l'OCM possono essere oggetto di contributo una serie di acquisti che vengono definiti "investimenti aziendali" a diretto beneficio dell'azienda agricola e che spesso hanno una durata inferiore ad un anno.

In particolare si evidenziano le plastiche per la pacciamatura, l'acquisto di piantine innestate ecc. e una serie di tipologie di spese riconducibili ai "servizi" con l'obiettivo di intervenire sulle coltivazioni per migliorarne il livello qualitativo come, ad esempio, le operazioni di potatura verde, diradamento manuale ecc. nonché spese per il personale destinato ad attività di miglioramento della qualità delle produzioni e/o della commercializzazione.

Per gli investimenti la congruità di spesa è basata sul confronto di differenti offerte.

Diversamente per le altre tipologie di spesa sono stati definiti, in accordo con le indicazioni regolamentari, degli importi massimi o forfetari a cui si deve far riferimento per la rendicontazione della spesa³.

TIPOLOGIE DI BENEFICIARIO

Nell'OCM ortofrutta il beneficiario del sostegno comunitario è sia l'OP stessa per gli investimenti e/o attività direttamente effettuate sia tutti i propri associati, siano essi persone giuridiche che fisiche.

Anche le persone fisiche aderenti alle persone giuridiche socie di OP (i cosiddetti soci di secondo livello) possono essere beneficiari finali di alcuni interventi del programma operativo.

In questo sistema di sostegno l'OP presenta anno per anno un piano di attività (programma operativo annuale), approvato dall'assemblea dei soci in cui sono evidenziate le attività per l'anno seguente e il cui limite di spesa come già detto è pari al 8.2% del VPC di un periodo di riferimento. Nel caso di attivazione dell'azione di *Prevenzione e gestione delle crisi* tale percentuale passa al 9,2%.

Nel programma operativo sono evidenziati i beneficiari finali di tali attività ovvero chi effettuerà la spesa. Infatti, per quanto riguarda gli investimenti, questi possono essere eseguiti oltre che

³ Circolare Mipaaf 6152 del 24-12-2008

dall'OP anche dai soci singoli ovvero dai singoli agricoltori per quanto riguarda le specifiche esigenze delle loro aziende.

Tutte le tipologie di investimenti sono ammissibili ad esclusione di quelle generiche o che non sono direttamente collegate o riconducibili alle attività ortofrutticole.

L'OP è il soggetto responsabile che presenta la rendicontazione delle spese alla pubblica amministrazione e che, dopo gli opportuni controlli, riceve il contributo pubblico.

Il meccanismo di gestione finanziaria dell'OCM infatti prevede che l'OP raccolga tutte le spese effettuate dai propri associati (precedentemente programmate ed approvate in assemblea) con tutti i documenti comprovanti l'effettuazione della spesa ed il pagamento.

L'OP provvede a versare agli associati che hanno effettuato le spese il 50% del costo sostenuto, ovvero il contributo pubblico. Quindi il sostegno pubblico viene versato ai soci prima che l'OP stessa abbia presentato la rendicontazione.

Alla conclusione dell'iter di controllo della Regione l'OP riceve il contributo comunitario o la quota mancante di contributo al netto delle anticipazioni già percepite. Tali somme vengono incassate dall'OP e servono a coprire i rimborsi già effettuati ai propri associati.

L'esborso da parte delle OP di queste anticipazioni del contributo pubblico ai soci viene ad essere "mitigato" dal sistema delle anticipazioni che l'OP può chiedere in modo trimestrale o quadrimestrale fino al massimo dell'80% del contributo spettante.

A fronte di tale sistema di erogazione e coinvolgimento di diversi soggetti dell'OCM, nello Sviluppo Rurale siamo di fronte ad un sistema la cui fase programmatoria viene definita a priori con il PSR, in cui, per ogni misura, sono individuate le tipologie di spesa ed i soggetti titolati a ricevere il contributo.

Tali aspetti sono poi resi operativi al momento dell'emanazione del bando di misura che esplicita tutte le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e la tempistica di realizzazione, nonché le norme di erogazione dei contributi. In tale ultimo aspetto, insieme a quello della programmazione delle spese e degli investimenti, si ravvisano le maggiori differenze tra i due sistemi.

Infatti nello sviluppo rurale l'investimento è sostenuto dal soggetto che partecipa al bando e che presenta la domanda ed è esso stesso che riceve il contributo direttamente dalla pubblica amministrazione che ha gestito il PSR.

IL CONCETTO DI DEMARCAZIONE

Nell'attuale assetto dello sviluppo rurale il concetto di demarcazione è esplicitato nel Piano Strategico Nazionale nei PSR in cui viene descritta la complementarità tra gli obiettivi dell'asse 1 e le OCM di settore. Nell'allegato n.4 sono stati riassunti i criteri di demarcazione adottati dalle singole Regioni relativamente alle misure 121 e 123.

Emerge una situazione quanto mai variegata, in alcuni casi è stato scelto un criterio finanziario al di sopra del quale un beneficiario socio di OP o l'OP stessa poteva accedere alla misura del PSR in altri la discriminante è rappresentata dalle tipologie di investimento. In questo caso sono state indicate le tipologie che potevano essere finanziate con il PSR e con l'OCM.

In altri casi è stata definita una distinzione per categorie di beneficiario fino ad arrivare per alcune Regioni all'adozione di criteri di complementarità più complessi ottenuti da un mix di questi elementi.

A titolo esemplificativo si illustrano le regole di eccezione adottate da tre Regioni.

Ad esempio il PSR della Regione Lazio prevede quanto segue.

Nello specifico si prevede che **il PSR intervenga:**

- imprese di produzione (misura 121)

- per le imprese non aderenti alle organizzazioni di produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento

- per le imprese aderenti alle organizzazioni di produttori sono ammissibili le tipologie di intervento non previste dai programmi operativi delle OP e tra queste l'acquisto per materiali e parti di impianti mobili per l'irrigazione e fertirrigazione (es. manichette) ed i materiali di copertura per colture e serre (teli, materiali pacciamanti, reti ombreggianti). Tali ultime spese, non finanziate dal PSR, saranno ammissibili nell'ambito dei programmi operativi, mentre rimangono a carico delle misure dello sviluppo rurale le spese per la costruzione e l'ammodernamento delle serre.

Gli investimenti collettivi che interessano più aziende agricole potranno essere finanziati dalla OCM a favore di OP, purchè sia dimostrato che siano rivolti a più soci della stessa Organizzazione e nel caso in cui il costo dell'investimento sia inferiore a 250.000 euro.

Nell'ambito della misura 121 è prevista una priorità per gli imprenditori soci di OP o imprese di trasformazione e commercializzazione (misura 123).

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP e che non svolgono esse stesse ruolo di OP, per tutte le tipologie di intervento

- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP o che svolgono esse stesse ruolo di OP, il sostegno è finalizzato alla realizzazione di interventi di importo ammissibile superiore ai 300.000 euro.

Il PSR della Regione Emilia Romagna prevede quanto segue.

In specifico si prevede che il PSR intervenga a livello di:

- aziende agricole che non aderiscono ad OP per tutte le tipologie di intervento;
- aziende agricole socie di OP, per il finanziamento di attrezzature e dotazioni specifiche, impianti di irrigazione, impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche in frutteti già in produzione (età maggiore di tre anni) e interventi in strutture di refrigerazione commisurate alla capacità produttiva dell'azienda
- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad O.P. e non svolgono esse stesse ruolo di O.P. per tutte le tipologie di intervento;
- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad O.P. e/o svolgono esse stesse ruolo di O.P. per investimenti relativi a innovazioni sostanziali di processo e di prodotto per progetti con costo totale superiore a 1 Meuro.

I Programmi Operativi approvati a valere sulle specifiche OCM interverranno a livello di:

- aziende agricole socie per la realizzazione e/o riconversione di impianti poliennali (frutteti), impianti di irrigazione, impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche qualora vengano realizzati contestualmente alla messa a dimora delle piante e consulenza tecnica;
- imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad O.P. e/o svolgono esse stesse ruolo di O.P. per investimenti in impianti e tecnologie già presenti nel ciclo produttivo.

Il PSR della Regione Puglia prevede quanto segue.

Nello specifico il PSR interverrà:

A livello di imprese di produzione

- per le imprese non aderenti alle Organizzazioni di Produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento;
- per il finanziamento di progetti degli associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 15.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM.

A livello di imprese di trasformazione e commercializzazione :

- per le imprese non aderenti alle Organizzazioni di Produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento;
- per il finanziamento di progetti delle OP ed associati alle OP che prevedono investimenti di importo superiore a 50.000 euro, mentre al di sotto di tale importo il sostegno è garantito nell'ambito dei programmi finanziati nell'ambito dell'OCM.

Come già detto la demarcazione si è spesso concretizzata in un elenco di tipologie o categorie di spesa raggruppate per strumento di sostegno ovvero ciò che può essere finanziato con il PSR e ciò che può essere finanziato con l'OCM.

In molti casi questo approccio è stato ed è in contrasto con la libertà di scelta degli investimenti da parte delle OP, e con le regole di demarcazione stabilite in seguito dalla Strategia nazionale ortofrutticola.

L'esplicazione della complementarietà in alcuni casi ha rappresentato un "invasione di campo" dei PSR sull'OCM imponendo le tipologie di spesa che le OP possono o non possono realizzare con il

programma operativo in contrasto con la disposizione regolamentare che consente alle OP di inserire nel PO tutte le tipologie di spesa ad eccezione di quelle non ammissibili.

Inoltre, come indicato all'art. 60 del Reg.(CE) 1580/07, qualora il sostegno dello SR è concesso in via eccezionale ai produttori OCM, gli stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime. Non è prevista alcuna limitazione alle spese che possono essere fatte con l'OCM ed in ogni caso la prescrizione è relativa al ricevimento del sostegno ovvero ad evitare il doppio finanziamento e non alla limitazione delle tipologie di spesa rendicontabili con l'uno o l'altro strumento.

CRITICITA' DELLE ECCEZIONI DEI PSR

Le attuali enunciazioni relative alla complementarità tra gli interventi che sono successivamente state tradotte in regole applicative con l'emanazione dei bandi di misura hanno evidenziato una serie di criticità che sono riassunte di seguito.

In primo luogo si rileva una grande disomogeneità anche tra Regioni aventi simili caratteristiche nelle strutture ortofrutticole aggregate. Tale aspetto mal si concilia con la necessità di trovare un modus operandi comune con un settore, quello dell'OCM, che per sua natura ha un orizzonte multiregionale.

In alcuni casi è evidente una "ingerenza" della politica dello sviluppo rurale su quella della OCM che arriva a definire cosa le OP possono o non possono inserire nei programmi operativi.

La definizione del limite di spesa per passare da una all'altra forma di sostegno non sembra mai essere chiara fino in fondo.

In alcuni casi si parla di "soglia finanziaria" quindi si presume che, indipendentemente da cosa si intende acquistare/realizzare, il superamento di tale importo è la condizione per usare uno o l'altro strumento.

In altri casi si esplicitano in modo dettagliato le tipologie di spesa per es. "impianti di irrigazione", "impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche in frutteti già in produzione (età maggiore di tre anni)", "interventi in strutture di refrigerazione commisurate alla capacità produttiva dell'azienda" ecc..

Nonostante per alcuni tipi di investimenti sia stato esplicitato un dettaglio molto spinto rimane non chiaro quale canale di finanziamento debba essere utilizzato per gli investimenti non citati.

Un'altra criticità è relativa al concetto espresso, ma spesso non chiarito, di "tipologie di investimento" che viene spesso adottato come criterio di demarcazione. Infatti, ha scarsa applicazione pratica definire la demarcazione per "macchinari" e/o "attrezzature" in quanto tali macrocategorie di spesa sono presenti in entrambe le politiche di sostegno.

Oppure demarcare per "tipologie di intervento non previste dai programmi operativi delle OP" equivale a dire che se un solo produttore socio di OP intende realizzare con il PO ad esempio una serra, ciò impedirebbe a tutti gli altri soci di partecipare alla misura 121 per realizzare le serre.

Ciò oltre a suscitare diverse interpretazioni in molti casi porta ad estremizzare o rendere inapplicabili le condizioni di accesso in quanto le tipologie di spesa dello SR e dell'OCM sono praticamente sovrapponibili.

Tali criticità si vengono ad amplificare se la loro applicazione interessa OP con soci in diverse regioni e quindi con diverse regole di demarcazione.

La multiregionalità delle OP come si evidenzia dall'allegato n.1 è una situazione molto diffusa nonchè legittima e funzionale al perseguimento delle finalità delle OP già evidenziate in apertura.

Per una Organizzazione dei Produttori dover applicare per la propria compagine sociale criteri di demarcazione differenziati comporta una limitazione della propria capacità di scelta imprenditoriale che verrebbe ad essere dettata da motivazioni di natura burocratica amministrativa e non da motivazioni imprenditoriali e di competizione di mercato.

Inoltre, comporterebbe una differenziazione all'interno della compagine sociale con notevoli disuguaglianze che mal si conciliano con la gestione societaria basata sulla condivisione di regole comuni.

LA NUOVA REGOLA DI DEMARCAZIONE

La regola di demarcazione degli investimenti e delle misure a superficie adottate con il Piano Strategico Nazionale dello Sviluppo Rurale del 6 marzo 2009⁴ ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle OP e dei propri soci risorse dei PSR al fine di garantire la realizzazione di investimenti che difficilmente potrebbero essere realizzati con l'OCM in considerazione del plafonamento delle risorse nella misura del 9,2% del VPC, che l'OCM pone come limite di spesa annuale per le OP.

Gli Stati membri hanno la possibilità di prevedere delle "eccezioni" alle regole che vietano allo SR di finanziare misure sovvenzionabili con le OCM, al fine di consentire alle OP operanti con l'OCM Ortofrutta di utilizzare ulteriori risorse finanziarie, come indicato all'art. 5 punto 6 del Reg. 1698/05.

Si riporta di seguito al regola di demarcazione relativa agli investimenti di cui al PSN nella versione del 6 marzo 2009.

INTERVENTI A CARATTERE STRUTTURALE:

investimenti riconducibili alle misure 121 e 123, se realizzati direttamente dalle OP/AOP, verranno finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi.

Eventuali eccezioni dovranno essere previste da ciascun PSR sulla base della dimensione finanziaria degli investimenti e/o dei soggetti beneficiari.

Per quanto riguarda gli interventi realizzati dai singoli soci, ciascun PSR dovrà invece prevedere un ulteriore livello di demarcazione basato sulla dimensione finanziaria, eventualmente articolata per settore produttivo e/o per tipologia di operazione e/o investimento, avendo cura che tali investimenti aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo.

⁴ alla data di uscita del presente lavoro è in corso la revisione del PSN

Le OP/AOP che operano in più regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dal PSR della Regione sul cui territorio amministrativo viene effettuato l'operazione e/o l'investimento.

LA STRUTTURA DI DEMARCAZIONE PER GLI INVESTIMENTI

Emerge che tutti gli investimenti realizzati direttamente dalle **OP/AOP** che siano riconducibili ad:

- Ammodernamento delle aziende agricole;
- Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli;

sono finanziati nell'ambito delle OCM. Le eccezioni che consentono di utilizzare i PSR sono relative alla dimensione finanziaria dell'investimento o alla tipologia dei soggetti beneficiari.

A titolo esemplificativo di seguito si elencano le tipologie di investimento che possono essere presenti nei programmi operativi.

1. AZIONI INTESE A PIANIFICARE LA PRODUZIONE
Acquisizione di capitale fisso
INVESTIMENTI ARBOREI: ACQUISTO MATERIALE VIVAISTICO
INVESTIMENTI ARBOREI: ESPIANTO E ATTIVITA' CONNESSE
INVESTIMENTI ARBOREI: MESSA A DIMORA E ATTIVITA' CONNESSE
ROYALTIES COSTITUTORE SUPERFICIE INVESTITA
2. AZIONI INTESE A MIGLIORARE O A SALVAGUARDARE LA QUALITA' DEI PRODOTTI
Acquisizione di capitale fisso
ACCESSORI FRIGO E/O ATMOSFERA CONTROLLATA PER I MEZZI DI TRASPORTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE
MEZZI DI TRASPORTO CON IMPIANTI FRIGO O ATM. CONTROLLATA PER IL TRASPORTO DALLA CAMPAGNA AI CENTRI DI LAVORAZIONE DELL'OP
BREVETTI PER NUOVE TECNOLOGIE RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
SISTEMI INFORMATICI PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA'
APPARECCHIATURE PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI QUALITATIVI
IMPIANTI ANTIGRANDINE
STRUMENTI PER CONTROLLO QUALITA'
REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI PROTEZIONE: SERRE E ASSIMILATE
PLASTICHE PER COPERTURA SERRE
BINS ED IMBALLAGGI
MACCHINE ED ATTREZZATURE PER MIGLIORARE E SALVAGUARDARE LA QUALITA' DEI PRODOTTI
ATTREZZATURE E MATERIALI PER IL LABORATORIO DI ANALISI
TUNNEL A DURATA BREVE (< di 3 anni)
HARDWARE E SOFTWARE PER GESTIONE SISTEMI DI QUALITA' E RINTRACCIABILITA'
ACQUISIZIONE DI BREVETTI CONCERNENTI NUOVE TECNOLOGIE DI PRODOTTO E DI PROCESSO

3. AZIONI INTESE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE
Acquisizione di capitale fisso
RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINI (CENTRI DI LAVORAZIONE)
ACQUISIZIONE/COSTRUZIONE MAGAZZINI
REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO IMPIANTI DEI CENTRI DI LAVORAZIONE
REALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE PIATTAFORME LOGISTICHE
SISTEMI INFORMATICI HARDWARE E SOFTWARE
STRUMENTI DI GESTIONE PER LA TRACCIABILITA'
MACCHINE E ATTREZZATURE, LINEE DI LAVORAZIONE
ACQUISTO TERRENO PER COSTRUZIONE IMPIANTI DI LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
MACCHINE ED ATTREZZATURE PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZAZIONE
SISTEMI DI AUTOCONTROLLO/CONTROLLO DELLE LINEE DI LAVORAZIONE

Al fine di adottare una terminologia uniforme tra OCM e PSR tali investimenti possono essere riclassificati nelle seguenti tipologie di intervento:

- impianti frutticoli ed attività connesse;
- fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature a durata pluriennale;

Pertanto alla luce di quanto indicato nel PSN si ipotizzano tre scenari per la gestione della demarcazione che sono di seguito esplicitati.

1° SCENARIO – DEMARCAZIONE PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARIO

La demarcazione viene effettuata per tre livelli di beneficiario: per le OP/AOP, per i soci persone giuridiche, per i soci singoli.

Per ognuna di esse sono elencate alcune possibili ipotesi applicative.

INTERVENTI DIRETTI DELL'OP/AOP

1° ipotesi

In questa ipotesi gli investimenti effettuati dalle OP/AOP vengono finanziati esclusivamente con il PO indipendentemente dalla tipologia di spesa e dall'importo.

2° ipotesi

Viene definita una soglia oltre la quale l'OP/AOP può/deve chiedere il finanziamento con il PSR.

Il valore di tale soglia può essere definito con un valore fisso per es. 300.000€ o come una percentuale sul fondo di esercizio dell'OP.

In questo secondo caso si potrà fare riferimento al valore dell'ultimo FE approvato dalla Regione alla scadenza del bando del PSR.

La regola di demarcazione sarà applicata al momento dell'istruttoria delle istanze sui bandi di misura. Non si terrà conto di eventuali riduzioni dell'importo della spesa durante la realizzazione dell'investimento.

Il valore soglia così definito sarà riferito all'ammontare che l'OP chiede a finanziamento per ogni singolo bando di misura.

3° ipotesi

La soglia finanziaria definita o in valore assoluto o in percentuale sul FE viene distinta per tipologie di investimento: impianti frutticoli, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature di durata pluriennale.

INTERVENTI DELLE PERSONE GIURIDICHE SOCIE DI OP

Per questo livello di demarcazione sono applicabili le ipotesi 2) e 3) già descritte in precedenza.

INTERVENTI REALIZZATI DAI SOCI SINGOLI

1° ipotesi

Viene definita una soglia oltre la quale il socio può/deve chiedere il finanziamento con il PSR.

Il valore di tale soglia può essere definito con un valore fisso es. 50.000€ relativo a tutte le tipologie di spesa pluriennali (investimenti).

La regola di demarcazione sarà applicata al momento dell'istruttoria delle istanze sui bandi di misura del PSR. Non si terrà conto di eventuali riduzioni dell'importo della spesa durante la realizzazione dell'investimento.

Il valore soglia così definito sarà riferito all'ammontare che il socio chiede a finanziamento per ogni singolo bando di misura.

Tale modalità di verifica del rispetto della soglia in fase di istruttoria del bando appare quella di più facile applicazione. Sarebbe infatti complesso ed anche inutile che tale aspetto fosse valutato in fase di approvazione dei programmi operativi per i motivi esposti di seguito.

Prima di tutto i PO hanno diversi livelli di dettaglio e non sempre sono individuabili al momento della presentazione i singoli beneficiari. Inoltre, anche se fossero individuati le regole dell'OCM consentono variazioni del progetto nel corso dell'anno che renderebbero tale istruttoria inutile.

Un aspetto da non sottovalutare è quello relativo al fatto che in tale ipotesi (istruttoria della demarcazione sul PO) se, ad un socio viene esclusa la possibilità di chiedere il finanziamento sull'OCM non è detto che lo stesso possa effettuare l'istanza sul PSR. Si potrebbe verificare il caso che in quell'anno non ci sono bandi aperti o che il progetto, pur avendo tutti i requisiti per la finanziabilità non sia ammesso per carenza di risorse Regionali.

In questo caso al produttore sono state precluse tutte le possibilità di finanziamento.

Non va dimenticato infatti che a differenza del PSR nell'ambito dei PO, per le attività di programmazione degli investimenti svolte dall'OP i richiedenti hanno la certezza di poter rendicontare le loro spese.

2° Ipotesi

In questo caso la soglia di demarcazione è distinta per settore produttivo: frutticolo, agrumicolo, orticolo in pieno campo, orticolo in serra.

3° Ipotesi

In questo caso la soglia di demarcazione è distinta per categorie di spesa: impianti frutticoli, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature di durata pluriennale. Le ultime due ipotesi presentano le difficoltà di definire il settore produttivo del richiedente e la tipologia di operazione che spesso sono di difficile catalogazione.

La tabella che segue riepiloga le ipotesi di demarcazione descritte, i valori indicati sono puramente ipotetici al solo fine di descrivere le regole applicabili.

INTERVENTI DIRETTI DELL'OP/AOP				
		OCM	PSR (importo fisso)	PSR (importo variabile)
1° ipotesi	finanziamento esclusivo con il programma operativo			
		si	no	-----
2° ipotesi	importo non distinto per tipologie di spesa			
	tutte le tipologie di spesa		>100.000€	>10% del FE
3° ipotesi	importo distinto per categoria di spesa			
	impianti frutticoli;	-----	-----	-----
	fabbricati;		>100.000€	> 20% del FE
	impianti e macchinari;		>70.000€	> 15% del FE
	attrezzature a durata pluriennale;		>50.000€	> 10% del FE

INTERVENTI DELLE PERSONE GIURIDICHE SOCIE DI OP				
		OCM	PSR	PSR
			(importo fisso)	(importo variabile)
1° ipotesi	importo non distinto per tipologie di spesa			
	tutte le tipologie di spesa		>100.000€	-----
2° ipotesi	importo distinto per categoria di spesa			
	impianti frutticoli;	----	-----	-----
	fabbricati;		>100.000€	-----
	impianti e macchinari;		>70.000€	-----
	attrezzature a durata pluriennale;		>50.000€	-----

INTERVENTI REALIZZATI DA SOCI SINGOLI				
		OCM	PSR	PSR
			(importo fisso)	(importo variabile)
1° ipotesi	dimensione finanziaria			
	tutte le tipologie di spesa		>50.000€	-----
2° ipotesi	dimensione finanziaria per settore produttivo			
	frutticolo		>50.000€	-----
	agrumicolo		>50.000€	-----
	orticolo in pieno campo		>40.000€	-----
	orticolo in serra		>70.000€	-----
3° ipotesi	dimensione finanziaria per tipologia di operazione			
	impianti frutticoli;		>30.000€	-----
	fabbricati;		>50.000€	-----
	impianti e macchinari;		>40.000€	-----
	attrezzature a durata pluriennale;		>40.000€	-----

Questo primo scenario di applicazione della demarcazione presenta i seguenti punti di forza e di debolezza.

Punti di forza

- Rispondenza con il PSN
- Flessibilità applicativa in diversi ambiti Regionali

Punti di debolezza

- Eccessiva articolazione
- Possibilità che le Regioni effettuino scelte molto diversificate e che non venga gestita la problematica dei produttori "fuori regione".

Le amministrazioni Regionali avranno la possibilità di scegliere per ogni livello di demarcazione l'ipotesi applicativa più opportuna e definire la relativa soglia per il passaggio al PSR.

Al fine di garantire la necessaria uniformità alla politica del settore ortofrutticolo, considerato che le OP hanno carattere multiregionale, sarebbe opportuno che le regioni scelgano le ipotesi di demarcazione in modo omogeneo.

Per garantire uniformità di trattamento per i “soci fuori regione” per i quali è utile ricordarlo devono essere applicati i criteri di demarcazione definiti dal PSR della regione in cui verrà ubicato l’investimento, sarebbe opportuna l’adozione di criteri uniformi relativi agli investimenti realizzati dalle persone giuridiche e fisiche.

E’ evidente inoltre che una tipologia di spesa o, uno specifico investimento es. linea di lavorazione potrà, a parità di richiedente, essere finanziato dal PSR o dall’OCM sulla base di due variabili:

- la soglia finanziaria definita dal PSR Regionale;
- la scelta del beneficiario di far rientrare o meno tale investimento nella richiesta di adesione al PSR.

Per esempio nel caso in cui per le persone giuridiche socie di OP il limite per partecipare alla misura 121 del PSR sia posta a 70.000€, il beneficiario che intenda acquistare il bene “A” del costo di 50.000€ può scegliere di farlo con l’OCM o, con il PSR partecipando o meno al bando della 121 per l’acquisto di una serie di beni, tra cui “A”, il cui valore complessivo è maggiore di 70.000€.

A livello di procedura amministrativa al momento della raccolta delle domande di finanziamento per le misure 121 e 123 dovranno essere preliminarmente effettuati i seguenti passaggi istruttori.

- Verifica se il richiedente è socio di una OP;
- Verifica del rispetto del relativo criterio di demarcazione;

Qualora fosse stato adottato il criterio della percentuale sul fondo di esercizio (FE) questa percentuale sarà applicata sull’ultimo valore del FE approvato per quell’OP dal competente ufficio regionale.

2° SCENARIO – BANDI DI MISURA IN CUI LE OP PRESENTANO LE ISTANZE DI FINANZIAMENTO COLLETTIVE

In questa modalità di gestione il progetto di sviluppo (o progetto integrato) del settore presentato dall’O.P. conterrà tanti sottoprogetti, relativi alle singole attività di investimento (domande sul P.S.R.), quanti sono i soci (persone fisiche e giuridiche) che intendono partecipare al bando Regionale del P.S.R. ed anche gli investimenti che l’O.P. stessa intende realizzare.

L’O.P. svolgerà la funzione di soggetto di coordinamento per conto dei soci produttori garantendo una sorta di “regia” per le domande di finanziamento dei propri associati.

I soggetti beneficiari finali del contributo rimangono i produttori, singoli ed associati che presentano le domande ed eventualmente la stessa OP per i finanziamenti chiesti direttamente.

L’O.P. oltre a che alla funzione di “regia” sopra descritta potrà verificare e garantire, per i propri associati, la non duplicazione delle spese tra il PSR ed il programma operativo nonché il rispetto

“che tali investimenti aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo” come prescritto dal Piano Strategico Nazionale dello Sviluppo Rurale.

Tale modo di operare consentirà di realizzare i seguenti vantaggi:

- Certezza della coerenza degli investimenti tra i programmi operativi ed il P.S.R. e certezza che l'investimento non sia oggetto di doppia contribuzione
Il presidente dell'O.P. sottoscriverà in fase di presentazione e rendicontazione del progetto una specifica dichiarazione in tal senso;
- Inoltre in fase di presentazione e rendicontazione l'O.P. si farà carico di ricevere, controllare e trasmettere alla Regione la documentazione di spesa di ogni singolo richiedente effettuando una check list relativa alla completezza della documentazione da produrre;
- Si realizzerebbe una politica di sviluppo di settore efficace e coordinata mettendo a fattor comune le potenzialità di diversi imprenditori ed una effettiva integrazione dei canali di sostegno a favore del settore agricolo evitando sprechi di risorse o investimenti e/o scelte strategiche in contrapposizione tra loro

Infine, si sottolinea che tale approccio non sconvolgerebbe l'attuale modo di lavorare delle Regioni; si manterrebbe, infatti, inalterato il procedimento istruttorio e finanziario dei P.S.R., già collaudato da diversi anni, che ha prodotto importanti risultati positivi in termini di utilizzo delle risorse comunitarie.

3°SCENARIO - BANDI DI MISURA DISTINTI PER I SOCI DELLE OP E PER I NON SOCI

In questa ipotesi le Regioni potrebbero sdoppiare i bandi delle misure 121 e 123 emanando un bando di misura dedicato ai soci (persone fisiche e giuridiche) delle Organizzazioni dei produttori. In tal modo si avrebbe una demarcazione per tipologia di beneficiario che garantisce che “ il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime”.

INTERVENTI DI DEMARCAZIONE PER LE MISURE A SUPERFICIE

DUE POLITICHE AGROAMBIENTALI A CONFRONTO

Sia nei PSR sia nell'OCM ortofrutta particolare attenzione è stata rivolta al sostegno delle attività che hanno un risvolto positivo sull'ambiente. In particolare nei PSR i dettami di cui all'art. 39 del Reg.(CE) 1698/05 hanno trovato esplicitazione nella misura 214 dei programmi di sviluppo rurale "Pagamenti agro ambientali" in cui ricevono un sostegno gli impegni agro ambientali ed in particolare la produzione a lotta integrata e la produzione con metodiche biologiche.

L'articolo 103 quater del Regolamento del Consiglio n.1234/2007 in materia di OCM ortofrutta prevede che i programmi operativi delle OP comprendano azioni volte a promuovere il ricorso a tecniche rispettose dell'ambiente, sia in materia di pratiche colturali sia per la gestione dei rifiuti.

Infatti, i programmi operativi devono comprendere due o più azioni ambientali e, almeno il 10% della spesa annuale deve essere destinata a tali azioni.

Nell'ambito delle azioni ambientali possono essere effettuate, come indicato nei documenti attuativi nazionali, anche attività agro ambientali come la produzione integrata e biologica.

Viene precisato che tali azioni rispettino i requisiti per i pagamenti agroambientali indicati al primo paragrafo dell'Art. 39 (3) del Reg. (CE) 1698/05 dello sviluppo rurale ovvero che i pagamenti riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) n.1782/03 relativo al sostegno diretto nell'ambito della PAC ed ai requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie.

Le finalità ambientali sono ben presenti nei PO sia per la possibilità di finanziare gli impegni agro ambientali sia per tutta una serie di interventi definiti di natura ambientale, ovvero che hanno un risvolto positivo sull'ambiente che possono e devono essere realizzate dalle organizzazioni dei produttori.

In altre parole gli impegni agroambientali assunti dai soci dell'O.P., insieme alle azioni ambientali che l'O.P. ed i propri soci realizzano, concorrono a determinare il rispetto dell'ambiente di un programma operativo.

Nella tabella che segue relativamente alle misure agro ambientali sono riepilogate le principali variabili e come esse trovano applicazione nelle due politiche.

	PSR	OCM
Colture	tutte	Solo ortofrutticole
Beneficiario	agricoltore	OP/agricoltori
Unità minima di intervento	Intera superficie aziendale	su una definita superficie distinta per coltura
Prerequisiti	BCAA, CGO, requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci	BCAA, CGO, requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci
Livello di remunerazione per l'agricoltore	100%	50%
Disciplinari di riferimento	Regionali/linee guida nazionali	Regionali/linee guida nazionali
Durata dell'impegno	5 anni	5 anni

LA REGOLA DI DEMARCAZIONE PER LE MISURE A SUPERFICIE

La regola di demarcazione per le misure agro ambientali (All.7) prevede come prima opzione la finanziabilità esclusiva con i PSR. L'OP può intervenire nella produzione integrata e biologica solo ovviamente per le colture facenti parte dell'OCM se le Regioni con i PSR non hanno attivato tali misure o, qualora attivate hanno previsto una zonizzazione. In questo caso le OP possono finanziare le misure agro ambientali per le aziende dei loro associati ricadenti nelle aree in cui non interviene il PSR.

In questo caso i livelli di remunerazione degli impegni dovranno essere coerenti con quanto già approvato nel PSR di riferimento o in quello di Regioni limitrofe aventi caratteristiche geopedologiche, ambientali e strutturali simili.

Per i produttori soci delle OP che intendono partecipare alle misure agro-ambientali del PSR dovranno essere previsti appropriati criteri di priorità di accesso a tali misure, a condizione che vengano rispettati gli obiettivi ambientali e territoriali previste nei rispettivi PSR.

Da quanto indicato in precedenza la regola di demarcazione per le misure agro ambientali è delineata più esattamente rispetto a quella relativa agli investimenti: l'OP interviene solo per le zone escluse dai PSR.

È utile ricordare a tal fine che in alcuni casi la zonizzazione adottata dai PSR non è solo di tipo territoriale ovvero si interviene solo per alcuni comuni o zone di territorio ma alcune regioni hanno adottato una zonizzazione per coltura ovvero il PSR interviene in alcune aree e solo per determinate coltivazioni.

Nonostante la maggiore definizione della regola di demarcazione ci sono una serie di criticità che rendono difficile l'applicazione omogenea delle misure agro ambientali nelle due politiche:

1. le tipologie di coltura;

2. il soggetto che si impegna al rispetto delle regole;
3. la superficie aziendale interessata dall'impegno agroambientale;
4. la successione delle coltura;
5. il livello di remunerazione degli impegni;

1. le tipologie di coltura;

Risulta evidente che nell'ambito del PSR un agricoltore che si impegna per 5 anni per l'intera superficie aziendale condotta riceverà un sostegno per ettaro per tutta la superficie aziendale indipendentemente dalla coltura/e praticate.

Nell'OCM ortofrutta, il cui campo di applicazione è limitato alle coltivazioni ortofrutticole di cui all'allegato 5, il produttore non riceverà alcun compenso per le coltivazioni non ortofrutticole.

2. il soggetto che si impegna al rispetto delle regole;

Nei PSR è il singolo agricoltore che si impegna direttamente con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ai 5 anni partecipando al bando della misure 214 Pagamenti agroambientali.

Nell'OCM ortofrutta è l'OP che inserisce nel programma operativo gli interventi di produzione integrata e biologica a cui poi gli agricoltori aderiscono ma, non è prevista una durata minima dell'impegno dell'agricoltore.

3. la superficie aziendale interessata dall'impegno agroambientale;

La superficie interessata dagli impegni agroambientali dei PSR è di norma, ad eccezione di corpi aziendali staccati o secondari, l'intera azienda del richiedente.

Tale superficie ai fini del controllo della rotazione viene distinta in appezzamenti omogenei formati anche da più particelle catastali contigue interessata da una stessa coltivazione.

Nell'OCM ortofrutta tale impegno è relativo ad "una definita superficie distinta per coltura"⁵ che potrebbe dar luogo a difformi interpretazioni anche in relazione agli aspetti di coerenza e demarcazione con lo Sviluppo rurale.

4. la successione delle coltura;

L'erogazione del contributo è funzione, tra le altre cose, del rispetto degli avvicendamenti colturali. Nel PSR gli avvicendamenti interessano l'intera aziende che partecipa alla misura agro ambientale e tutte le coltivazioni in essa effettuate.

Nell'OCM tale rispetto verrebbe ad interessare sia appunto colture per le quali si riceve un premio ad ettaro, quelle ortofrutticole, sia colture non ortofrutticole per le quali l'agricoltore non riceve alcun contributo a fronte degli impegni agro ambientali che deve comunque rispettare.

⁵ scheda dell'Intervento 1 Produzione integrata della Disciplina Ambientale

5. il livello di remunerazione degli impegni

Nei PSR il contributo per gli impegni agro ambientali è del 100%, ovvero all'agricoltore viene corrisposto un importo euro per ettaro.

Nell'OCM ortofrutta il contributo erogato con i programmi operativi è pari al 50% della spesa non è prevista una contribuzione al 100%.

Pertanto a parità di impegni un agricoltore OCM avrebbe la metà del contributo di un agricoltore che aderisce al PSR.

Al fine di superare le criticità descritte in precedenza ed applicare la regola di demarcazione vengono formulate le seguenti ipotesi.

IPOTESI n.1 ADESIONE ESCLUSIVA AI PSR

Creare i presupposti affinché tutti i produttori possano aderire ai PSR per le misure agro ambientali intervenendo ove necessario sia nell'attivazione delle misure per quelle Regioni che non le hanno previste, estendendo ove necessario l'ambito di intervento del PSR a tutto il territorio regionale e, potenziando la dotazione finanziaria della misura 214 al fine di consentire la finanziabilità di tutte le domande agro ambientali dei produttori associati alle OP e, qualora necessario prevedere per essi dei criteri di priorità da inserire nei bandi di misura.

Le OP potranno continuare ad intervenire a sostegno di altri interventi a carattere ambientale (diversi dal biologico e dall'integrato) a condizione che tali interventi non rientrino tra gli impegni collegati al sostegno finanziario erogato da ciascun PSR.

Tale ipotesi di gestione consentirebbe di superare gran parte delle criticità descritte in precedenza. Inoltre avrebbe il pregio di "creare spazio" nei programmi delle OP che potrebbero destinare ad altri usi le risorse che si rendono disponibili.

Tuttavia due sono le principali problematiche che rimangono da risolvere.

La **prima** è relativa al fatto che il contributo per la lotta integrata è uno degli elementi che legano maggiormente il produttore all'OP e pertanto la perdita di tale gestione da parte delle OP potrebbe essere un elemento di disaggregazione nella compagine sociale della stessa. Infatti per molte realtà aziendali soprattutto per chi fa orticole industriali da pieno campo la lotta integrata è la sola spesa che l'OP riesce a riconoscere a tali aziende.

Il **secondo** aspetto, più tecnico del primo, è relativo al rispetto dell'avvicendamento. In molti PSR la rigidità di tali regole è il disincentivo all'adesione delle aziende orticole alle misure agro ambientali.

Sarebbe pertanto necessario, qualora si voglia perseguire la presente ipotesi, una profonda revisione nelle attuali regole di avvicendamento che dovranno tener presenti le specificità delle coltivazioni orticole e le moderne tecniche oggi adottate per definire un consono avvicendamento colturale tenendo presente il ciclo di coltivazione estremamente breve di tali colture e la necessità, visti anche i notevoli investimenti colturali, di rispondere alle richieste del mercato anche coltivando più volte la medesima coltura sullo stesso appezzamento.

A tal fine si elencano alcune considerazioni di carattere tecnico utili per modificare le attuali regole di avvicendamento delle colture.

- Le colture orticole sia in pieno campo che in serre rientrano nella categoria delle colture da rinnovo, oggetto di concimazioni organiche e di frequenti lavorazioni (erpature, arature e fresature);
- In genere, soprattutto quelle a ciclo breve, non sono colture depauperanti bensì arricchiscono il terreno in sostanza organica sia con i residui della coltivazione stessa sia mediante le concimazioni organiche che vi sono praticate;
- L'uso della pacciamatura, e di altri mezzi tecnici quali il bio telo, il tessuto non tessuto ecc. consente di ridurre al minimo l'uso di erbicidi garantendo una adeguata protezione della struttura del suolo;
- L'irrigazione localizzata e la fertirrigazione consentono il risparmio idrico e l'ottimale utilizzo degli elementi nutritivi evitando la lisciviazione degli stessi;
- La solarizzazione per le colture in serra è ormai una pratica acquisita che consente di limitare la stanchezza del terreno ed il proliferare di organismi nocivi senza l'utilizzo di sostanze chimiche;
- Inoltre molto spesso vengono effettuati sovesci con piante biocide della famiglia delle brassicacee che sono un rimedio naturale contro i funghi, i nematodi e gli elateridi.

IPOTESI n. 2 CREARE UNA MODALITA' DI GESTIONE DEI PAGAMENTI AGROAMBIENTALI INDIPENDENTE DA PSR ED OCM

La seconda ipotesi di gestione ha l'obiettivo di superare mediante interventi di varia natura le criticità descritte in precedenza e rendere le misure agro ambientali finanziabili sia dal PSR che dall'OCM.

Overo creare un set di regole di gestione di tale misura uguali ed applicabili in modo uniforme per tutti i produttori indipendentemente dal fatto che aderiscano all'uno o all'altro strumento di sostegno.

Si tratta di creare un nuovo "linguaggio applicativo", di gestione e di controllo di tale misure che sia applicabile ai due regolamenti interessati.

Per perseguire tale obiettivo sarebbe necessario apportare alcune modifiche ai regolamenti in vigore ed intervenire per creare un'unica procedura di gestione.

Innanzitutto è necessaria una modifica al Regolamento dell'OCM ortofrutta che consenta il rimborso del 100% dei pagamenti agro ambientali.

Tutte le superfici e tutte le colture dovrebbero essere eleggibili al finanziamento di tali misure. Laddove fossero necessarie delle distinzioni territoriali queste andrebbero gestite con la definizione di diversi disciplinari di produzione e di conseguenza con diversi livelli di impegni e remunerazioni.

Si potrebbe ad esempio ipotizzare disciplinari diversi per le zone Nature 2000; SIC, ZPS, nitrati e zone non rientranti in tali aree, con diversi livelli di remunerazione degli impegni.

Nell'ambito dei disciplinari andrebbero opportunamente esplicitare le regole di difesa, controllo delle infestanti e degli avvicendamenti a cui come già detto in precedenza dovrebbe essere posta la massima attenzione.

In ogni caso la Condizionalità continuerebbe a rappresentare il requisito minimo per tutte le superfici nazionali.

Il livello di remunerazione, opportunamente modulato in base ai diversi disciplinari, continuerebbe ad essere parametrato all'ettaro di superficie.

Ma, l'identificazione dell'impegno dovrebbe essere per singola particella (e non come avviene oggi per appezzamento). Ciò consentirebbe la comunicabilità, anche ai fini delle procedure di controllo, con il SIAN e con i fascicoli aziendali.

Il sistema di registrazione e controllo basato sui **quaderni di campagna** (QDC) andrebbe meglio definito e reso uniforme nell'intero territorio. La definizione di un **pool di esperti fitopatologi** opportunamente formati ed abilitati a firmare il QDC consentirebbe al sistema una maggiore qualificazione delle operazioni effettuate.

Inoltre, qualora fosse necessaria l'applicazione delle deroghe, domani con la definizione di un gruppo di tecnici opportunamente formati e riconosciuti dalle amministrazioni regionali consentirebbe una gestione dei disciplinari maggiormente aderenti alle problematiche di difesa delle colture.

La formazione continua di tali tecnici potrebbe essere oggetto di finanziamento con opportuni progetti così come i tecnici avrebbero l'obbligo, pena la revoca "dell'abilitazione", di partecipare alle riunioni di coordinamento regionali.

Il ruolo di tali tecnici potrebbe anche essere quello di certificare la produzione integrata ottenuta da tali superfici mediante il controllo di una specifica procedura (Sistema di qualità nazionale di produzione integrata).

Come già detto l'impegno assunto dall'agricoltore è riconducibile alla particella catastale di terreno e non necessariamente sarebbe relativo all'intera azienda del produttore.

Una volta assunto l'impegno avrebbe una durata minima di 5 anni ed interesserebbe tutte le coltivazioni ottenute da quella superficie.

La procedura di controllo non dovrebbe differire molto da quella già ad oggi adottata dagli uffici dello sviluppo rurale.

Ogni anno entro una data definita (es.15 settembre) gli agricoltori presenterebbero le domande agro ambientali o per il tramite dell'OP, se sono soci, o direttamente all'ufficio Regionale dello Sviluppo Rurale.

L'ufficio competente della gestione effettuerebbe i controlli procedurali e, alla fine dell'istruttoria emetterebbe il nulla osta al pagamento.

A questo punto per i soci delle OP e per le colture ortofrutticole il pagamento avverrebbe tramite l'OP a carico del FEAGA mentre per tutti gli altri casi, anche per i soci delle OP ma relativamente alle superfici non coltivate ad ortofrutta il pagamento sarebbe a carico del FEASR.

In tale modo sarebbero superate le principali criticità ad oggi presenti e gli impegni agro ambientali sarebbero finanziabili con diversi programmi comunitari.

CONCLUSIONI

L'OCM ortofrutta ed alcune misure dello Sviluppo rurale finanziano, pur partendo da approcci, finalità ed obiettivi diversi le medesime tipologie di spesa sia relativamente agli acquisti di beni durevoli sia alle compensazioni per l'applicazione di misure agroambientali.

Tale aspetto evidenziato nell'analisi delle complementarità nell'ambito della programmazione e gestione dei programmi di sviluppo rurale ha generato una serie di regole volte a definire con un maggiore livello di dettaglio rispetto alla regola base l'accesso all'uno ed all'altro strumento.

Infatti, come indicato dall'art.5 paragrafo 6 del Reg.(CE) 1698/05, la politica di sviluppo rurale non può finanziare interventi previsti nelle specifiche OCM a meno di determinate eccezioni.

Tali eccezioni, basate sulla presunta o reale limitazione di risorse a disposizione dell'OCM legate al "fatturato" delle Op che limiterebbero investimenti di grandi dimensioni ha dato il via ad un proliferare di regole di demarcazione.

Tali regole in molti casi hanno travalicato l'iniziale obiettivo di definire appunto delle eccezioni per consentire l'accesso ai PSR, divenendo regole di portata generale che stanno limitando la portata stessa dei regolamenti dell'OCM.

Il concetto di demarcazione forse è stato utilizzato anche per cercare di regolamentare il rischio di doppio finanziamento, per il quale ad oggi non è stata definita un puntuale sistema di controllo nazionale, definendo a priori in modo extra regolamentare cosa può stare da una parte e cosa dall'altra.

Di fatto l'operatività di scelta delle OP, anche se non vogliono partecipare alla SR, è limitata dalle regole di demarcazione che impongono di utilizzare lo SR se ad esempio la dimensione di un investimento supera una certa soglia.

In altre parole ciò che era ed è possibile finanziare nell'ambito dell'OCM in forza dei regolamenti che ne stanno alla base oggi viene ad essere vietato dalla demarcazione.

Inoltre, le regole di demarcazione oggi in vigore nelle Regioni sono talmente eterogenee che oltre a limitare fortemente le OP aventi caratteristiche multiregionali vanificano anche l'obiettivo, se era tale, di definire il rischio di doppio finanziamento.

Partendo dall'obiettivo di definire delle semplici regole di accesso si è pertanto giunti alla definizione di un ulteriore sovrastruttura di norme che sta limitando un settore, quello ortofrutticolo, che forse anche per le caratteristiche proprie delle sue produzioni (cicli veloci e deperibilità del prodotto) è quello più dinamico e con maggiori esigenze di strumenti di gestione rapidi e flessibili.

Infatti oggi le scelte imprenditoriali di una OP di carattere nazionale debbono essere incrociate e verificata la fattibilità con questo ulteriore sistema di regole.

Emerge quindi la necessità di creare un network partecipativo di tutti gli attori coinvolti sia dello sviluppo rurale che dell'OCM ortofrutta finalizzato ad una profonda riflessione su tali aspetti volta ad una semplificazione e possibilmente ad una maggiore uniformità di quanto finora prodotto.

Il confronto andrebbe spostato anche a livello comunitario con la Commissione Europea e con gli altri paesi membri per analizzare le problematiche evidenziate e trovare soluzioni maggiormente idonee a soddisfare le esigenze del legislatore europeo.

ALLEGATI

Allegato 1- LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DELLE OP CON I PRODUTTORI FUORI REGIONE.

Allegato 2- BASI GIURIDICHE

Allegato 3- AMBITI DI INTERVENTO DI PSR E OCM.

Allegato 4- CRITERI DI DEMARCAZIONE ADOTTATI NELLE “ECCEZIONI DEI PSR”

Allegato 5- COLTURE CHE RIENTRANO NELL’APPLICAZIONE DELL’OCM ORTOFRUTTA;

Allegato 6- LIVELLO DEI PAGAMENTI AGROAMBIENTALI DEI PSR.

Allegato 7- LA NUOVA REGOLA DI DEMARCAZIONE

Allegato 1 - LIVELLO DI COINVOLGIMENTO DELLE OP CON I PRODUTTORI FUORI REGIONE

Nota: il livello di coinvolgimento delle OP riconosciute da una Regione con le altre Regioni in cui possono ricadere i produttori associati alla stessa OP è stato analizzato sulla base dell'ubicazione territoriale delle aziende degli associati.

Nelle tabelle che seguono per le OP riconosciute in ogni Regione viene evidenziata l'ubicazione della superficie produttiva.

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
ABRUZZO	14	ABRUZZO	3512	85%
		MOLISE	323	8%
		LAZIO	125	3%
		CAMPANIA	63	2%
		PUGLIA	56	1%
		CALABRIA	31	1%
		MARCHE	16	0%
		TRENTINO - ALTO ADIGE	9	0%
		EMILIA ROMAGNA	4	0%
		BASILICATA	1	0%
		LIGURIA	1	0%
		LOMBARDIA	0	0%
		TOTALE	4140	100%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
BASILICATA	10	BASILICATA	15.459	85,6%
		PUGLIA	1.941	10,7%
		CALABRIA	300	1,7%
		EMILIA ROMAGNA	207	1,1%
		SICILIA	110	0,6%
		MOLISE	32	0,2%
		LIGURIA	13	0,1%
		CALABRIA		0,0%
		TOTALE	18.062	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
CALABRIA	26	CALABRIA	30.814	93,1%
		PUGLIA	822	2,5%
		SICILIA	669	2,0%
		BASILICATA	600	1,8%
		UMBRIA	60	0,2%
		LAZIO	54	0,2%
		MARCHE	25	0,1%
		TOSCANA	24	0,1%
		CAMPANIA	20	0,1%
		MOLISE	15	0,0%
		TOTALE	33.103	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
CAMPANIA	20	PUGLIA	9.483	45,0%
		CAMPANIA	8.254	39,2%
		CALABRIA	951	4,5%
		BASILICATA	865	4,1%
		TOSCANA	323	1,5%
		LAZIO	265	1,3%
		MOLISE	225	1,1%
		UMBRIA	216	1,0%
		MARCHE	190	0,9%
		ABRUZZO	174	0,8%
		SICILIA	100	0,5%
		EMILIA ROMAGNA	4	0,0%
		MARCHE		0,0%
		TOTALE	21.050	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
E.ROMAGNA	20	EMILIA ROMAGNA	68.358	75,5%
		LAZIO	5.088	5,6%
		LOMBARDIA	4.964	5,5%
		VENETO	3.640	4,0%
		BASILICATA	2.095	2,3%
		TOSCANA	1.414	1,6%
		CAMPANIA	1.047	1,2%
		PIEMONTE	1.046	1,2%
		PUGLIA	860	0,9%
		FRIULI VENEZIA GIULIA	474	0,5%
		CALABRIA	466	0,5%
		ABRUZZO	372	0,4%
		SICILIA	324	0,4%
		MARCHE	152	0,2%
		MOLISE	96	0,1%
		SARDEGNA	77	0,1%
		TRENTINO - ALTO ADIGE	45	0,0%
		UMBRIA	39	0,0%
		TOTALE	90.559	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
LAZIO	31	LAZIO	23.948	94,8%
		CAMPANIA	432	1,7%
		EMILIA ROMAGNA	282	1,1%
		TOSCANA	217	0,9%
		VENETO	129	0,5%
		SICILIA	105	0,4%
		LOMBARDIA	42	0,2%
		UMBRIA	39	0,2%
		ABRUZZO	27	0,1%
		BASILICATA	16	0,1%
		MARCHE	15	0,1%
		PUGLIA	10	0,0%
		TOTALE	25.261	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
LOMBARDIA	12	LOMBARDIA	6.049	62,8%
		EMILIA ROMAGNA	1.397	14,5%
		PIEMONTE	705	7,3%
		CAMPANIA	679	7,0%
		VENETO	321	3,3%
		SICILIA	202	2,1%
		TOSCANA	171	1,8%
		ABRUZZO	52	0,5%
		MARCHE	17	0,2%
		LAZIO	16	0,2%
		CALABRIA	13	0,1%
		PUGLIA	11	0,1%
		TRENTINO - ALTO ADIGE	3	0,0%
		BASILICATA	2	0,0%
		SARDEGNA	1	0,0%
		TOTALE	9.639	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
MARCHE	7	MARCHE	13.566	75,3%
		PUGLIA	1.747	9,7%
		ABRUZZO	1.030	5,7%
		LAZIO	579	3,2%
		CAMPANIA	449	2,5%
		SICILIA	300	1,7%
		BASILICATA	122	0,7%
		CALABRIA	75	0,4%
		EMILIA ROMAGNA	58	0,3%
		MOLISE	46	0,3%
		UMBRIA	40	0,2%
		TOSCANA	5	0,0%
		EMILIA ROMAGNA		0,0%
		TOTALE	18.018	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
MOLISE	1	PUGLIA	3.372	77,5%
		MOLISE	455	10,5%
		CAMPANIA	225	5,2%
		TOSCANA	182	4,2%
		UMBRIA	62	1,4%
		BASILICATA	38	0,9%
		MARCHE	10	0,2%
		ABRUZZO	3	0,1%
		TOTALE	4.349	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
PIEMONTE	5	PIEMONTE	14.614	96,7%
		LAZIO	297	2,0%
		VALLE 'AOSTA	118	0,8%
		LOMBARDIA	57	0,4%
		LIGURIA	21	0,1%
		TOTALE	15.108	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
PUGLIA	19	PUGLIA	20.075	92,2%
		MOLISE	886	4,1%
		BASILICATA	495	2,3%
		TOSCANA	149	0,7%
		CALABRIA	68	0,3%
		CAMPANIA	55	0,3%
		LAZIO	43	0,2%
		VENETO	4	0,0%
		PIEMONTE	2	0,0%
		LOMBARDIA	2	0,0%
		TOTALE	21.778	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
SARDEGNA	4			
		SARDEGNA	1.675	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
SICILIA	48			
		SICILIA	36.166	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
TOSCANA	1	TOSCANA	1.775	57,1%
		LAZIO	711	22,9%
		EMILIA ROMAGNA	340	10,9%
		UMBRIA	158	5,1%
		LOMBARDIA	117	3,8%
		VENETO	8	0,3%
		TOTALE	3.108	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
TRENTINO - ALTO ADIGE	6	TRENTINO - ALTO ADIGE	25.034	98,0%
		VENETO	246	1,0%
		EMILIA ROMAGNA	235	0,9%
		CALABRIA	28	0,1%
		LOMBARDIA	7	0,0%
		TOTALE	25.549	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
VENETO	11	VENETO	9.793	90,8%
		FRIULI VENEZIA GIULIA	327	3,0%
		LOMBARDIA	287	2,7%
		EMILIA ROMAGNA	147	1,4%
		TOSCANA	133	1,2%
		MOLISE	32	0,3%
		CAMPANIA	21	0,2%
		PIEMONTE	18	0,2%
		SICILIA	11	0,1%
		ABRUZZO	11	0,1%
		MARCHE	10	0,1%
		TRENTINO - ALTO ADIGE	0	0,0%
		TOTALE	10.790	100,0%

REGIONE	n. OP riconosciute	Ubicazione della superficie coltivata	Ettari	%
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	FRIULI VENEZIA GIULIA	564	93,8%
		LOMBARDIA	31	5,1%
		VENETO	6	1,1%
		TOTALE	601	100,0%

Allegato 2 - BASI GIURIDICHE

ARTICOLO 60 DEL REGOLAMENTO CE N. 1580/07

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, le azioni contemplate dalle misure di cui al presente regolamento non beneficiano del sostegno nell'ambito del programma o dei programmi di sviluppo rurale dello Stato membro approvati in virtù del regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Se il sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato concesso in via eccezionale a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del medesimo regolamento, per misure potenzialmente ammissibili in forza del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché il beneficiario riceva il sostegno per una data azione a titolo di un solo regime.

A tal fine, se includono nei rispettivi programmi di sviluppo rurale misure che beneficiano di tali eccezioni, gli Stati membri provvedono affinché la strategia nazionale di cui all'articolo 57 del presente regolamento definisca i criteri e le norme amministrative che intendono applicare nei programmi di sviluppo rurale.

Se del caso, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1182/2007, l'importo del sostegno concesso per misure contemplate dal presente regolamento non può essere superiore a quello previsto per le misure che fanno parte del programma di sviluppo rurale.

Il sostegno a favore di azioni ambientali diverse dall'acquisto di immobilizzazioni è limitato ai massimali fissati nell'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 per i pagamenti agroambientali. Detti massimali possono essere maggiorati, in via eccezionale, per tenere conto di particolari circostanze da giustificare nella strategia nazionale di cui all'articolo 57 del presente regolamento.

ARTICOLO 5 PUNTO 6 DEL REGOLAMENTO CE 1698/2005

Il sostegno previsto dal presente regolamento non è concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in virtù delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salve eventuali eccezioni da definirsi in conformità delle procedure di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

STRATEGIA NAZIONALE OCM ORTOFRUTTA 2009-2013

3.1. Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi

La Strategia Nazionale individua criteri e norme amministrative per garantire che le azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare quelli a favore dello Sviluppo Rurale.

A tal proposito, il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 ⁶ stabilisce i criteri per la complementarità tra i PSR e l'OCM ortofrutta, allo scopo di garantire la coerenza tra le strategie fissate dalle OP nelle diverse Regioni e Province autonome e le strategie, conseguenti, dei PSR.

La Strategia Nazionale e i Programmi di Sviluppo Rurale devono, inoltre, indicare reciproci e coerenti elementi di demarcazione per evitare ogni possibile sovrapposizione tra i vari strumenti.

3.1.1. Criteri di coerenza tra programmi operativi e PSR

La normativa comunitaria vigente impone che ci sia coerenza e complementarità tra gli interventi finanziabili all'interno della OCM ortofrutta e gli interventi previsti nell'ambito delle politiche di Sviluppo Rurale.

Come indica il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, " *in coerenza con le linee strategiche definite da ciascuna OCM, le Regioni individuano le forme di complementarità tra gli interventi finanziati nei PSR e quelli finanziati dalle OCM,*" così come sono tenute a fissare e ad assumere i criteri di demarcazione per singola operazione tra i diversi ambiti di intervento.

Il Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013, pertanto, demanda alle Regioni e Province autonome il compito di individuare le forme di complementarità e di coerenza nonché i criteri di demarcazione in quanto sono le Regioni e le Province autonome i responsabili della redazione e dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale.

La normativa comunitaria relativa alla OCM ortofrutta, prevede che l'individuazione delle predette forme di complementarità e di coerenza, nonché l'assunzione dei conseguenti criteri di demarcazione, sia prevista nell'ambito della Strategia Nazionale.

Queste coerenze e criteri sono definiti relativamente a due ambiti:

- investimenti materiali e immateriali
- azioni e interventi agro-ambientali, quando simili e sovrapponibili tra le misure ambientali del PSR e le azioni dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori.

⁶ Versione approvata il 26 giugno 2008 dalla Conferenza Stato-Regioni.

Ambito degli investimenti materiali e immateriali

Per quanto riguarda l'ambito degli investimenti materiali e immateriali, la Strategia Nazionale della OCM ortofrutta adotta quanto espresso nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013 :

“In linea generale, per garantire la demarcazione tra l'operato delle OP e quello dei PSR, gli investimenti materiali e immateriali realizzati dalle OP e/o dagli operatori aderenti alle singole OP saranno finanziabili nei PSR, solo nel caso in cui i relativi Programmi Operativi non prevedano specifiche misure o tipologie di intervento ad essi riconducibili e, comunque, nel rispetto dei criteri definiti dalle OP.

Le OP sulla base degli interventi ammissibili nell'ambito OCM, definiscono la strategia di intervento e le operazioni da attivare. In virtù delle tipologie di interventi previste dalle OP, i soci delle OP realizzano i propri investimenti nell'ambito del primo pilastro della PAC, mentre avranno accesso ai PSR soltanto per le tipologie di intervento non previste nell'ambito della OP di appartenenza.

Va precisato che nel caso di esaurimento delle risorse per i programmi operativi delle OP e qualora fosse dimostrato e opportunamente giustificato il fabbisogno di ulteriori investimenti, il sostegno pubblico potrà essere fornito dai Programmi di Sviluppo Rurale di ciascuna Regione, previa approvazione da parte della Commissione europea, così come previsto, in via eccezionale, dall'articolo 5 (6) del Reg. CE n. 1698/05.

Non dovranno, invece, essere individuate particolari linee di demarcazione per gli interventi finanziabili a favore di agricoltori non soci di una OP.

Tuttavia, nel caso in cui i PSR intendano finanziare interventi analoghi a quelli previsti dall'OCM, negli stessi PSR dovrà essere definito un sistema di priorità a favore degli aderenti alle OP (es. punteggi più favorevoli, tassi di cofinanziamento più elevati), nonché chiari elementi di demarcazione per evitare ogni possibile sovrapposizione tra i vari strumenti.

Inoltre, le Regioni dovranno assicurare la coerenza fra gli interventi previsti nel PSR e quelli previsti nell'ambito dei PO delle OP.”

Al riguardo si specifica quanto segue:

1. I criteri di demarcazione vigenti cui fare riferimento sono quelli adottati dalla Regioni o Provincia autonoma ove avviene l'esecuzione fisica dell'intervento;
2. La strategia di sviluppo delineata nel programma operativo della OP (sia pluriennale che esecutivo annuale) deve delineare chiaramente obiettivi e finalità, per consentire la verifica del livello di complementarietà;
3. La OP, in sede di redazione dei programmi esecutivi annuali, nella relazione tecnica descriverà il livello di coerenza e complementarietà degli interventi, nonché la possibilità di sovrapposizione di questi con gli interventi previsti nel PSR della Regione o Provincia autonoma ove avverranno gli investimenti. La Regione capofila che approva il programma operativo verifica la coerenza nelle Regioni o Province autonome dove è prevista l'esecuzione dell'intervento.

Ambito delle azioni e interventi di natura ambientale

Alcune specifiche azioni ambientali svolgibili nell'ambito dei programmi operativi, esaminate nella Disciplina ambientale, sono simili o sovrapponibili ad altre previste nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR): è il caso degli interventi agro-ambientali della produzione integrata e della produzione biologica.

Questa compresenza di interventi simili comporta la necessità di assumere indirizzi e criteri atti ad evitare possibili doppi finanziamenti per la stessa misura o intervento.

Gli indirizzi a carattere generale portano ad assumere quanto segue :

1. vigenza e applicazione della clausola di esclusione del doppio finanziamento;
2. adesione ai criteri di demarcazione assunti dalle Regioni e dalle Province autonome nei loro Piani di Sviluppo Rurale 2007-2013.
3. l'adesione agli interventi in argomento comporta, a parità di sostegno economico, il rispetto dei medesimi vincoli, dei medesimi disciplinari nonché di ulteriori impegni o prescrizioni vigenti nelle Regioni e Province autonome ove opera l'azienda di produzione, essendo i disciplinari regionali predisposti conformemente alle relative linee guida nazionali preventivamente definite;
4. le OP prevedono nei loro programmi operativi gli interventi agro-ambientali della produzione integrata e della produzione biologica, ma le attivano solamente quando necessario.

I criteri di demarcazione assunti sono i seguenti:

- a) I soci delle OP, operativi in Regioni e Province autonome che hanno attivato le "misure agro-ambientali della lotta integrata e della produzione biologica", se vogliono aderire ad esse, le realizzano nel PSR della Regione ove opera l'azienda di produzione, adeguandosi a tutti i criteri e i relativi obblighi, comunicandolo all'OP cui sono associati. A tal fine si specifica quanto segue:
 - i. Le Regioni sono tenute ad introdurre un sistema di premialità che attribuisca ai soci delle OP ortofrutticole gradi di priorità nell'accesso alle misure agro-ambientali;
 - ii. Se le predette Regioni, in sede di verifica della disponibilità finanziaria necessaria per la copertura delle misure agro-ambientali rivolte ai soci delle OP, rilevino una insufficiente copertura finanziaria, sono tenute a dare priorità ai soci delle OP ortofrutticole e, tra questi, a coloro i quali sono soci delle OP il cui programma operativo non ha attivato azioni e interventi simili. Le Regioni comunicano tempestivamente tale situazione alle relative OP le quali possono così attivare gli interventi ambientali nel programma operativo;

- iii. I soci delle OP hanno la facoltà di realizzare i propri interventi agroambientali nell'ambito dei programmi operativi per il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
- a) qualora alle misure ambientali dei PSR delle predette Regioni non sia possibile accedere a causa dell'esaurimento della relativa dotazione finanziaria, oppure prevedano criteri di accesso restrittivi o non adeguati alle dimensioni delle aziende dei soci delle organizzazioni di produttori o qualora le Regioni decidano di non aprire ulteriori bandi.
 - b) I soci delle OP, operanti in Regioni che non hanno attivato le "azioni agro-ambientali della produzione integrata e/o produzione biologica" o in Regioni che hanno assunto specifico criterio di esclusione dei soci delle OP ortofrutticole dall'accesso alle azioni agro-ambientali attivate nell'ambito del PSR, hanno la facoltà di realizzare i propri interventi agro-ambientali nell'ambito dei programmi operativi. Le regole, i criteri e gli indirizzi, nonché le modalità di controllo sono quelle stabilite nel D.M. 12541 del 21.12.2006, del D.M. 13286 del 18 ottobre 2007 e del DM 21 marzo 2008 *"Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)"* e delle relative normative regionali di attuazione.

Allegato 3 - AMBITI DI INTERVENTO DI PSR E OCM

OCM ORTOFRUTTA

Elenco di azioni e spese non sovvenzionabili nell'ambito dei Programmi Operativi di cui all'articolo 61

ALLEGATO VIII del Reg. (CE) n.1580/07

1. Spese generali di produzione, segnatamente: prodotti fitosanitari, compresi i mezzi di lotta biologica o integrata, concimi e altri fattori di produzione; spese di condizionamento, magazzinaggio e imballaggio, anche nell'ambito di nuovi procedimenti, nonché il costo degli imballaggi; spese di raccolta o di trasporto (interno o esterno); spese di funzionamento (elettricità, carburanti, manutenzione), tranne:

- spese specifiche per misure di miglioramento della qualità. In ogni caso, non sono sovvenzionabili le spese per micelio, sementi e piante non perenni;
- spese specifiche per prodotti di lotta biologica (feromoni e predatori) usati per la produzione biologica, integrata o tradizionale;
- spese specifiche per azioni ambientali, comprese le spese risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi. La gestione ecologica degli imballaggi deve essere debitamente giustificata e conforme ai criteri di cui all'allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10);
- spese specifiche per la produzione biologica, integrata o sperimentale. La competente autorità nazionale è tenuta a stabilire i criteri di ammissibilità per la produzione sperimentale tenendo conto della novità del procedimento o della concezione e dei rischi connessi;
- spese specifiche relative al monitoraggio del rispetto delle norme di cui al titolo II del presente regolamento, della normativa fitosanitaria e dei tenori massimi di residui.

Per spese specifiche si intendono i costi aggiuntivi espressi come differenza tra i costi tradizionali e i costi effettivamente sostenuti.

Onde procedere al calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali, gli Stati membri possono determinare rettifiche forfettarie standard debitamente giustificate per ogni categoria di spese specifiche ammissibili di cui sopra.

2. Costi amministrativi e di personale, eccetto le spese inerenti all'esecuzione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi, che comprendono:

a) spese generali connesse specificamente al fondo di esercizio o al programma operativo, comprese le spese di gestione e personale, le spese per relazioni e studi valutativi, nonché le spese per la tenuta e la gestione della contabilità, mediante pagamento di una somma forfettaria pari al 2 % del fondo di esercizio approvato, fino ad un importo massimo di 180 000 EUR. La percentuale del 2 % è costituita per l'1 % dall'aiuto comunitario e per l'1 % dal contributo dell'organizzazione di produttori.

Nel caso di un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, la somma forfettaria può essere moltiplicata per il numero di organizzazioni di produttori aderenti, fino ad un importo massimo di 1 250 000 EUR.

Gli Stati membri possono limitare il finanziamento alle spese reali, nel qual caso essi devono definire le spese ammissibili;

b) spese per il personale (compresi gli oneri salariali, se a carico dell'organizzazione di produttori) connesse a misure intese:

- i) a migliorare o a mantenere un elevato livello di qualità o di protezione dell'ambiente,
- ii) a migliorare la commercializzazione.

L'attuazione delle misure su elencate comporta essenzialmente il ricorso a personale qualificato. Se, in tali circostanze, l'organizzazione di produttori fa ricorso a propri impiegati o soci, è necessario registrare il tempo di lavoro prestato.

In alternativa alla limitazione del finanziamento alle spese reali, gli Stati membri possono stabilire, ex ante e con le dovute giustificazioni, somme forfettarie fino ad un massimo del 20 % del fondo di esercizio approvato, per tutte le spese di personale ammissibili di cui sopra. Detta percentuale può essere aumentata in casi debitamente giustificati.

Per poter chiedere dette somme forfettarie, le organizzazioni di produttori devono provare, in modo ritenuto soddisfacente dallo Stato membro, che l'azione è stata eseguita;

c) spese legali e amministrative per la fusione o l'acquisizione di organizzazioni di produttori, nonché spese legali e amministrative relative alla creazione di organizzazioni di produttori o di associazioni di organizzazioni di produttori transnazionali; studi di fattibilità e proposte commissionate a tal fine dall'organizzazione di produttori.

3. Complementi di reddito o di prezzo non legati alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

4. Spese di assicurazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi.

5. Rimborso di prestiti contratti per azioni realizzate prima dell'inizio del programma operativo, eccetto quelle di cui all'articolo 75.

6. Acquisto di terreno non edificato per un costo superiore al 10 % del totale delle spese ammissibili relative all'azione considerata o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a una percentuale maggiore se si tratta di azioni inerenti alla conservazione dell'ambiente, tranne qualora l'acquisto sia necessario per la realizzazione di un investimento previsto nel programma operativo.

7. Spese per riunioni e corsi di formazione, salvo se attinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio (se del caso su base forfettaria).

8. Azioni o spese riguardanti quantitativi prodotti dai membri dell'organizzazione di produttori al di fuori della Comunità.

9. Azioni che possono creare distorsioni di concorrenza nelle altre attività economiche dell'organizzazione di produttori.

10. Materiale d'occasione acquistato con il contributo finanziario della Comunità o dello Stato membro nei sette anni precedenti.

11. Investimenti in mezzi di trasporto da adibire ad operazioni di commercializzazione o di distribuzione da parte dell'organizzazione di produttori, eccetto gli accessori per mezzi di trasporto frigorifero o in atmosfera controllata.

12. Noleggio, salvo se lo Stato membro lo ritiene giustificato economicamente come alternativa all'acquisto.

13. Spese operative dei beni noleggiati.

14. Spese inerenti a contratti di leasing (tasse, interessi, assicurazioni, ecc.) e spese operative, eccetto il leasing stesso, nei limiti del valore commerciale netto del bene e alle condizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, lettera

b), del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (1).

15. Promozione di singoli marchi commerciali o contenenti riferimenti geografici, eccetto:

— marchi di fabbrica/di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori o delle filiali di cui all'articolo 52, paragrafo 7;

— promozione generica e promozione di marchi di qualità. Le indicazioni geografiche sono ammesse a condizione che:

a) siano denominazioni di origine protetta o indicazioni geografiche protette ai sensi del regolamento (CE) n.510/2006 del Consiglio (1), oppure

b) in tutti i casi non contemplati alla lettera a), siano secondarie rispetto al messaggio principale.

Il materiale promozionale deve recare l'emblema della Comunità europea (unicamente per la promozione effettuata con mezzi visivi), corredato dalla dicitura: «Campagna finanziata con l'aiuto della Comunità europea».

16. Contratti di subfornitura o subcommittenza riguardanti azioni o spese non sovvenzionabili indicate nel presente elenco.

17. Imposta sul valore aggiunto, tranne l'IVA non recuperabile di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

18. Interessi sui debiti, salvo qualora il contributo assuma una forma diversa dall'aiuto diretto non rimborsabile.

19. Beni immobili acquistati con il contributo finanziario della Comunità o dello Stato membro nei dieci anni precedenti.

20. Investimenti in azioni societarie, qualora si tratti di investimento finanziario, eccetto gli investimenti direttamente finalizzati al conseguimento degli obiettivi del programma operativo.

21. Spese sostenute da terzi (diversi dall'organizzazione di produttori e dai suoi membri).

22. Investimenti o analoghi tipi di azioni realizzati altrove che nelle aziende appartenenti all'organizzazione di produttori, all'associazione di organizzazioni di produttori, alla filiale di cui all'articolo 52, paragrafo 7, o ai rispettivi soci.

23. Attività esternalizzate fuori della Comunità dall'organizzazione di produttori.

SVILUPPO RURALE

Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale

Misura a)

Misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano

- Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione;
- Insediamento dei giovani agricoltori;
- Prepensionamento;
- Utilizzo dei servizi di consulenza;
- Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale.

Misura b)

Misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione

- Ammodernamento delle aziende agricole;
- Accrescimento del valore economico delle foreste;
- Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali;
- Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale;

- Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura;
-

Misura c)

Misure intese a promuovere la qualità della produzione e dei prodotti agricoli

- rispetto delle norme basate sulla legislazione comunitaria etc;
- partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare;
- attività di informazione e promozione;

Allegato 4 - CRITERI DI DEMARCAZIONE ADOTTATI NELLE "ECCEZIONI DEI PSR"

	MISURA 121	MISURA 123
	tipo di demarcazione	tipo di demarcazione
Abruzzo	Tipologia di investimento. Il PSR interviene solo per gli investimenti aziendali previa verifica di non duplicazione con il PO	Per soggetto. Non sono finanziabili i progetti delle OP.
Basilicata	Soglia finanziaria >100.000€	Soglia finanziaria. Il PSR finanzia progetto >300.000€.
Calabria	Soglia finanziaria per singola iniziativa >25.000€	Soglia finanziaria. Il PSR finanzia progetti >250.000€
Campania	Per soggetto. Il PSR esclude le OP. Le aziende agricole possono essere ammesse solo se non finanziate con i PO.	Sono ammissibili solo gli investimenti relativi alla trasformazione.
Emilia-Romagna	Tipologia di investimento. Il PSR finanzia aziende socie di OP per attrezzature e dotazioni specifiche. I PO finanziano la realizzazione e/o riconversione di impianti poliennali (frutteti), impianti di irrigazione, impianti di difesa attiva contro le avversità climatiche qualora vengano realizzati contestualmente alla messa a dimora delle piante.	Tipologia di investimento e soglia finanziaria. Il PSR finanzia interventi per innovazioni di processo e di prodotto >1.000.000€
Friuli Venezia Giulia	Tipologia di investimento. Il PSR interviene per quanto non previsto nei programmi operativi delle OP.	Tipologia di investimento. Il PSR interviene per quanto non previsto nei programmi operativi delle OP
Lazio	Tipologia di investimento e soglia finanziaria. Il PSR finanzia le aziende socie di OP per le tipologie di intervento non previste dall'OP. Le OP possono finanziare interventi collettivi al disotto di 250.000€.	Soglia finanziaria. Il PSR finanzia le imprese socie di OP o le OP stesse per interventi di importo ammissibile superiore a 300.000€.
Lombardia	Tipologia di investimento	Tipologia di investimento
Marche	Tipologia di investimento	Soglia finanziaria e tipologia. Il PSR finanzia le imprese di trasformazione e/o commercializzazione aderenti alle O.P., e/o che svolgono esse stesse ruolo di O.P., per interventi relativi a innovazioni sostanziali di processo e di prodotto per progetti con costo totale superiore a 500.000 euro

Molise	Soglia finanziaria e tipologia. Al di sotto di 10.000 euro, il finanziamento avviene esclusivamente nell'ambito dei PO. Oltre i 10.000 si può accedere al PSR se non finanziati dal PO	L'OCM non finanzia la fase di trasformazione. Per cui nessuna limitazione e/o esclusione. Gli investimenti di OP e loro soci relativi alla fase di lavorazione e commercializzazione sono finanziati esclusivamente nell'ambito dei rispettivi PO e pertanto non sono finanziati dal PSR
P.A. Bolzano	Nessun finanziamento con l'OCM	Soglia finanziaria. Il PSR interviene per progetti >1.500.000€
P.A. Trento	Nessun finanziamento con l'OCM	Soglia finanziaria. Il PSR interviene per progetti >1.000.000€
Puglia	Soglia finanziaria. Il PSR interviene oltre l'importo progettuale di 15.000 euro; al disotto, interviene l'OP sia per l'OP stessa che per i suoi associati	Soglia finanziaria. Il PSR interviene oltre l'importo progettuale di 50.000 euro; al disotto, interviene l'OP sia per l'OP stessa che per i suoi associati.
Sardegna	Demarcazione per tipologia di intervento	Demarcazione per tipologia di intervento
Sicilia	Tipologia di investimento. Per la fase produttiva il PSR interviene per tutte le tipologie. Per la fase di lavorazione e commercializzazione si ha una demarcazione per tipologia	Tipologia di investimento. L'OCM non interviene nella fase trasformazione. Demarcazione per tipologia di investimento e limite (per le OP e soci) fino a 500.000 euro per macchine/attrezzature.
Toscana	Soglia finanziaria. Le OP finanziano gli associati progetti sino a 50.000 euro	Soglia finanziaria. Le OP finanziano gli associati progetti sino a 250.000 euro
Veneto	Tipologia di investimento. Il PSR finanzia tutte le tipologie di intervento ad esclusione della realizzazione di riconversioni varietali e di impianti di irrigazione. L'OP finanzia la riconversione varietale, impianti d'irrigazione e tutte le altre tipologie d'intervento con importo di spesa ammissibile inferiore all'importo minimo previsto per l'accesso alla misura 121.	Soglia finanziaria. L'OCM finanzia interventi di importo ammissibile sino a 200.000€ oltre interviene il PSR.

ALLEGATO 5 - COLTIVAZIONI CHE RIENTRANO NELL'APPLICAZIONE DELL'OCM ORTOFRUTTA

ORTOFRUTTICOLI FRESCHI

CODICE NC	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20
0803 00 11	Banane da cuocere, fresche
ex 0803 00 90	Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10	Fichi, freschi
0804 30 00	Ananassi
0804 40 00	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi

0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
0813 50 31 0813 50 39	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0910 20	Zafferano
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 99 30	Carrube

ORTOFRUTTICOLI TRASFORMATI

Codice NC	Designazione delle merci
a) ex 0710	Ortaggi e legumi, non cotti o cotti, in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> e del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30
ex 0712	Ortaggi o legumi secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, non atti all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90
0804 20 90	Fichi secchi
0806 20	Uve secche
ex 0811	Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti,

escluse le banane congelate della sottovoce
ex 0811 90 95

ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98
ex 0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904 20 10 b) ex 0811	Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: — frutti del genere Capsicum diversi dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 — granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30 — ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2001 90 40 — cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 — olive della sottovoce 2001 90 65 — foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 99
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
ex 2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce ex 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91

ex 2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70, il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2005 80 00 e frutti del genere <i>Capsicum</i> diversi dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10
ex 2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, candite nelle zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99
ex 2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10 — confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 57 ed ex 2007 99 98
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> — burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 — cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 — granturco della sottovoce 2008 99 85 — ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %, della sottovoce 2008 99 91 — foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 — miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98 — banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99
ex 2009	Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80

Allegato 6 - LIVELLO DEI PAGAMENTI AGROAMBIENTALI DEI PSR RELATIVAMENTE AI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Nota: gli importi indicati si intendono €/HA

REGIONE LAZIO						
prod Integrata	piselli, fave, favette, lupini	pomodoro	orticole da pieno campo ed in serra	actinidia, albicocco, ciliegie	nocciolo, uva tavola, pesco, melo, pero , agrumi	
mantenimento	110	240	440	290	530	
introduzione	120	260	480	330	580	
prod Biologica	piselli, fave, favette, lupini	pomodoro	orticole da pieno campo ed in serra	actinidia, albicocco, ciliegie	nocciolo, uva tavola, pesco, melo, pero , agrumi	castagno e noce da frutto
mantenimento	150	300	550	355	695	290
introduzione	165	330	600	390	770	320

REGIONE PUGLIA						
prod Biologica	pomodoro	orticole	vite da tavola	agrumi	ciliegio	altre drupacee
	357	259	770	812	456	738

REGIONE MOLISE			
prod Integrata	frutticole	pomodoro da industria	ortive
	420	220	280
prod Biologica	frutticole	pomodoro da industria	ortive
mantenimento	700	450	460
introduzione	800	540	550

REGIONE SICILIA					
gestione dell'azienda agricola ecosostenibile	leg. da granella	ortive	agrumi	mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	fruttiferi
	120	300	450	350	600
prod Biologica	leg. da granella	ortive	agrumi	mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio	fruttiferi
mantenimento	180	550	750	530	850
introduzione	200	600	800	570	900

REGIONE BASILICATA		
prod Integrata	fruttiferi, agrumi	ortive di pieno campo
	120	300
prod Biologica	fruttiferi, agrumi	ortive di pieno campo
mantenimento	460	340
introduzione	510	380

REGIONE MARCHE		
prod Integrata	Frutta	Ortaggi
	450	300
prod Biologica	ortaggi e piccoli frutti	fruttiferi
introduzione	600	780
mantenimento in zone montane	470	620
mantenimento in altre zone	540	710

REGIONE SARDEGNA						
prod Biologica	leguminose da granella	carciofo	ortive pieno campo e protette	pesco	agrumi e altri fruttiferi esclusa la frutta a guscio	piante aromatiche officinali
mantenimento	135	400	420	720	400	180
introduzione	160	480	500	900	480	180

REGIONE CAMPANIA					
prod Integrata	Vite	fruttiferi maggiori	fruttiferi minori	ortive	colture industriali
premi per azioni singole					
Macroaree A1, A2, A3, B	571	362	581	353	201
Macroaree D1, D2	422	512	230	300	170
Macroaree C	522	410	502	360	284
premi per azioni collettive					
Macroaree A1, A2, A3, B	598	380	609	370	211
Macroaree D1, D2	442	536	241	315	178
Macroaree C	547	429	526	378	297
premi per azioni singole e per superfici ricadenti in ZVN					
Macroaree A1, A2, A3, B	514	326	523	318	181
Macroaree D1, D2	380	461	207	270	153
Macroaree C	470	369	452	324	255
premi per azioni collettive e per superfici ricadenti in ZVN					
Macroaree A1, A2, A3, B	539	342	548	333	190
Macroaree D1, D2	398	483	217	283	160
Macroaree C	492	386	474	340	267
prod Biologica	Vite	fruttiferi maggiori	fruttiferi minori	ortive	colture industriali
premi per azioni singole					
Macroaree A1, A2, A3, B	714	589	788	546	371
Macroaree D1, D2	646	788	307	343	278
Macroaree C	696	664	649	403	473
premi per azioni collettive					
Macroaree A1, A2, A3, B	748	617	825	572	389
Macroaree D1, D2	677	825	321	360	291
Macroaree C	729	696	680	423	495
premi per azioni singole e per superfici ricadenti in ZVN					
Macroaree A1, A2, A3, B	643	530	709	491	334
Macroaree D1, D2	582	709	376	309	250
Macroaree C	627	598	584	363	425
premi per azioni collettive e per superfici ricadenti in ZVN					
Macroaree A1, A2, A3, B	673	555	743	515	350
Macroaree D1, D2	609	743	289	324	262
Macroaree C	656	626	612	380	446
A1	aree urbanizzate con spazi agricoli residuali				
A2	aree urbanizzate con forti preesistenze agricole e diffuse situazioni di degrado ambientale				
A3	aree urbanizzate a forte valenza paesaggistico naturalistica				
B	aree ad agricoltura intensiva e con filiere produttive integrate				
C	aree con specializzaioen agricola ed agroalimentare e processi di riqualificazione dell'offerta				
D1	aree a forte valenza paesaggistico naturalistica, con potenzialità di sviluppo integrato				
D2	aree caratterizzate da ritardo di sviluppo				

REGIONE EMILIA ROMAGNA				
prod Integrata	ortive e altre annuali	castagno	vite e fruttiferi minori	arboree principali
mantenimento	230	230	320	390
introduzione	275	330	440	528
<i>Pomacee e drupacee con difesa integrata avanzata +150€/Ha</i>				
prod Biologica	ortive e altre annuali	castagno	vite e fruttiferi minori	arboree principali
mantenimento	355	426	568	682
introduzione	390	469	625	750

REGIONE ABRUZZO		
prod Integrata	ortive	fruttiferi
introduzione	300	500
mantenimento	250	400
prod Biologica	ortive	fruttiferi
introduzione	500	700
mantenimento	400	600

REGIONE PIEMONTE							
prod Integrata	noce e castagno da frutto	ciliegio, albicocco, actinidia, piccoli frutti	melo, pesco, pero, susino	colture annuali	ortive estensive: aglio, carote, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, pisello da industria, pomodoro da industria	ortive intensive	ortive coltura protetta
INTRODUZIONE							
I fascia	153	405	450	113	225	370	405
II fascia	138	365	405	103	203	332	365
MANTENIMENTO							
I fascia	138	365	405	103	203	332	365
II fascia	124	329	365	92	183	328	329

	I fascia	II fascia
colture annuali	fino a 15 Ha	> 15 Ha
fruttiferi a minore impegno; altri fruttiferi; noce e castagno	fino a 5 Ha	> 5 Ha
ortive estensive	fino a 3,5 Ha	> 3,5 Ha
ortive intensive	fino a 2 Ha	> 2 Ha
ortive coltura protetta	fino a 0,5 Ha	> 0,5 Ha

prod Biologica	noce e castagno da frutto	fruttiferi	officinali annuali e biennali	colture annuali	ortive estensive: aglio, carote, cipolla, fagiolo da industria, fagiolino da industria, pisello da industria, pomodoro da industria	ortive intensive	ortive coltura protetta	officinali poliennali
INTRODUZIONE								
I fascia	370	645	252	180	320	450	495	357
II fascia	332	580	227	162	291	405	445	325
MANTENIMENTO								
I fascia	360	630	248	175	306	405	445	342
II fascia	324	567	223	157	275	365	400	308

	I fascia	II fascia
colture annuali	fino a 15 Ha	> 15 Ha
fruttiferi, noce e castagno	fino a 5 Ha	> 5 Ha
ortive estensive	fino a 3,5 Ha	> 3,5 Ha
ortive intensive e officinali	fino a 2 Ha	> 2 Ha
ortive coltura protetta	fino a 0,5 Ha	> 0,5 Ha

REGIONE TOSCANA					
prod Integrata	fruttiferi	industriali e oleaginose	leguminose da granella	pomodoro industria	ortive
	420	80	70	220	280
prod Biologica					
introduzione	840	150	115	480	180
mantenimento	700	140	100	390	390

REGIONE LOMBARDIA		
prod Integrata	ortive e piccoli frutti	arboree
	270	500
prod Biologica		
in conversione	320	600
mantenimento	290	550

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				
prod Biologica	orticole	arbustive a piccolo frutto	arboree specializzate	castagno e olivo
	600	600	900	450

REGIONE VENETO				
prod Biologica	sarchiate	ortive	castagno e fruttiferi minori	fruttiferi
Introduzione	240	440	400	600
mantenimento	192	352	320	480
in aree Natura 2000				
Introduzione	192	352	320	480
mantenimento	154	282	256	384

REGIONE CALABRIA				
prod Integrata	agrumi	drupecee:pesco, prugno, albicocco	actinidia	cedro
prod Biologica				
Introduzione	650	650	650	900
mantenimento	600	600	600	800

Allegato 7- LA NUOVA REGOLA DI DEMARCAZIONE

Piano Strategico Nazionale dello Sviluppo Rurale

versione del 6 marzo 2009

A) Complementarità tra gli obiettivi dell'Asse I e le OCM

A questo riguardo, è necessario che gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale siano coerenti e complementari agli interventi strutturali e per la qualità delle produzioni finanziabili all'interno di alcune OCM. In coerenza con le linee strategiche definite da ciascuna OCM, le Regioni individuano le forme di complementarità tra gli interventi finanziati nei PSR e quelli finanziati dalle OCM, così come fissare i criteri di demarcazione per singola operazione tra i diversi ambiti di intervento.

Per quanto riguarda la complementarità con l'OCM Ortofrutta, è necessario richiamare la necessità di coerenza tra le strategie fissate dalle OP/AOP nelle diverse Regioni e quelle conseguenti dei PSR.

Per quanto riguarda gli interventi a carattere strutturale, investimenti riconducibili alle misure 121 e 123, se realizzati direttamente dalle OP/AOP, verranno finanziati nel contesto dei rispettivi programmi operativi. Eventuali eccezioni dovranno essere previste da ciascun PSR sulla base della dimensione finanziaria degli investimenti e/o dei soggetti beneficiari.

Per quanto riguarda gli interventi realizzati dai singoli soci, ciascun PSR dovrà invece prevedere un ulteriore livello di demarcazione basato sulla dimensione finanziaria, eventualmente articolata per settore produttivo e/o per tipologia di operazione e/o investimento, avendo cura che tali investimenti aziendali non si sovrappongano a quelli ad uso collettivo.

Le OP/AOP che operano in più regioni devono seguire le regole di demarcazione stabilite dal PSR della Regione sul cui territorio amministrativo viene effettuato l'operazione e/o l'investimento.

Per quanto concerne le misure agro-ambientali, queste saranno finanziate esclusivamente dai PSR. L'OP/AOP può intervenire nel settore ambientale, in particolare per gli impegni relativi alla applicazione della produzione integrata e dell'agricoltura biologica, sulle superfici interessate dalle colture di cui al Reg. (CE) 1234/07 Allegato 1 – parte IX, a condizione che:

- per le colture precedentemente definite, le corrispondenti misure/azioni del PSR non siano state attivate sul territorio in cui ricade l'azienda interessata, tenendo conto che i livelli di remunerazione degli impegni dovranno essere coerenti con quanto già approvato nel PSR di riferimento o in quello di Regioni limitrofe aventi caratteristiche geopedologiche, ambientali e strutturali simili;
- sia prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalle corrispondenti misure/azioni attivate dal corrispondente PSR.

Per i produttori soci delle OP che intendono partecipare alle misure agro-ambientali del PSR dovranno essere previsti appropriati criteri di priorità di accesso a tali misure, a condizione che vengano rispettati gli obiettivi ambientali e territoriali previste nei rispettivi PSR.

In relazione alla produzione integrata, indipendentemente dallo strumento finanziario prescelto, si fa sempre riferimento agli impegni previsti dai disciplinari regionali redatti in conformità alle linee guida nazionali sulla produzione integrata.

Per quanto concerne gli investimenti non produttivi, valgono le stesse regole previste per gli investimenti realizzati nell'ambito dell'ASSE 1, salvo prevedere diverse soglie finanziarie, ove opportuno.

In ogni caso, le Autorità di gestione dei PSR, in accordo con le OP/AOP adottano idonee procedure di controllo ex ante finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione, nonché opportune procedure di controllo ex post. Tali procedure di controllo devono essere precisate nei PSR e nei programmi operativi delle OP/AOP.

Va precisato che nel caso di esaurimento delle risorse per i programmi operativi delle OP e qualora fosse dimostrato e opportunamente giustificato il fabbisogno di ulteriori investimenti, il sostegno pubblico potrà essere fornito dai Programmi di Sviluppo Rurale di ciascuna Regione, previa modifica dei PSR.

Non dovranno, invece, essere individuate particolari linee di demarcazione per gli interventi finanziabili a favore di agricoltori non soci di una OP.



PIANO STRATEGICO DELLO SVILUPPO RURALE
L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI

RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013

Mipaaf - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale
Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi
Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

reterurale@politicheagricole.gov.it
www.reterurale.it

